

REGOLAMENTO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

COMUNI DI CANTAGALLO, VAIANO, VERNIO

**Unione dei Comuni
Val di Bisenzio**



UNIONE
DEI COMUNI
VAL DI BISENZIO

Sommario

Sommario.....	2
TITOLO I.....	5
CAPO I – OGGETTO E DEFINIZIONI.....	5
Art. 1 – Ambito di applicazione.....	5
Art. 2 – Definizioni.....	5
TITOLO II.....	7
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	7
Art. 3 – Disposizioni generali di accesso all’attività, ricognitive di disposizioni normative.....	7
Art. 4 – Disposizioni generali sulla procedura di SCIA.....	8
Art. 5 – Disposizioni generali sulle procedure di comunicazione di subingresso o re-intestazione, variazione e dichiarazione per esercizio in assenza del titolare.....	8
Art. 6 – Disposizioni generali sulla procedura di autorizzazione / concessione.....	9
Art. 7 – Disposizioni particolari per il subingresso, re-intestazione e cessazione in attività di commercio su area pubblica.....	10
Art. 8 – Disposizioni sulla somministrazione su area pubblica.....	10
TITOLO III.....	10
CAPO I – ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ IN FORMA ITINERANTE.....	11
Art. 9 – Abilitazione ed esercizio dell’attività in forma itinerante.....	11
Art. 10 – Condizioni particolari e orari per l’esercizio dell’attività in forma itinerante.....	11
TITOLO IV.....	12
CAPO I – ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ SU POSTEGGIO – DISPOSIZIONI GENERALI PER LE VARIE TIPOLOGIE MERCATALI.....	12
Art. 11 – Piano comunale.....	12
Art. 12 – Disposizioni generali per lo svolgimento dell’attività di commercio su area pubblica su posteggio.....	13
Art. 13 – Affidamento della gestione delle tipologie mercatali e dei servizi accessori.....	13
Art. 14 – Posteggi riservati nelle varie tipologie mercatali.....	14
Art. 15 – Orari di vendita per l’esercizio del commercio su aree pubbliche nelle varie tipologie mercatali.....	14
Art. 16 – Disposizioni per l’istituzione di nuovi mercati o fiere in forma sperimentale.....	14
Art. 17 – Spostamenti dei concessionari per miglioria.....	15
Art. 18 – Scambio consensuale di posteggio.....	15
Art. 19 – Trasferimento e modifica con riassegnazione dei posteggi in vigenza di concessione.....	16
Art. 20 – Assegnazione posteggi liberi.....	17
Art. 21 – Disciplina delle operazioni di spunta e relativa assegnazione temporanea nell’ambito delle varie tipologie mercatali.....	17
Art. 22 – Esercizio dell’attività su aree private.....	19
CAPO II – ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ SU POSTEGGIO – MERCATI.....	19
Art. 23 – Disposizioni generali sulle tipologie di mercati.....	19
Art. 24 – Festività e variazioni dei giorni di esercizio.....	20
Art. 25 – Disposizioni sui mercati straordinari.....	20
CAPO III – ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ SU POSTEGGIO – POSTEGGI FUORI MERCATO.....	21
Art. 26 – Disposizioni sui posteggi fuori mercato.....	21

Art. 27 – Istituzione di nuovi posteggi fuori mercato in forma sperimentale.....	21
Art. 28 - Assegnazione giornaliera dei posteggi fuori mercato occasionalmente vacanti - spunta.....	21
Art. 29 – Rinvio alle altre disposizioni.....	22
CAPO IV – ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ SU POSTEGGIO – FIERE.....	22
Art. 30 – Disposizioni sulle fiere.....	22
Art. 31 – Registrazione presenze.....	22
Art. 32 – Rinvio alle altre disposizioni.....	22
CAPO V – ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ SU POSTEGGIO – FIERE PROMOZIONALI E FIERE ANTIQUARIE.....	22
Art. 33 – Disposizioni sulle fiere promozionali.....	22
Art. 34 – Disposizioni sull’assegnazione di posteggi ad imprese non abilitate al commercio su area pubblica.....	23
Art. 35 – Assenze dell’operatore non abilitato al commercio su aree pubbliche.....	23
Art. 36 – Rinvio alle altre disposizioni.....	24
Art. 37 – Disposizioni sulle fiere antiquarie.....	24
Art. 38 – Rinvio alle altre disposizioni.....	24
CAPO VI – ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ SU POSTEGGIO – MANIFESTAZIONI A CARATTERE STRAORDINARIO.....	25
Art. 39 – Disposizioni sulle manifestazioni straordinarie su area pubblica.....	25
Art. 40 – Rinvio alle altre disposizioni.....	25
CAPO VII – DISPOSIZIONI SUL MERCATINO DEGLI HOBBISTI.....	26
Art. 41 – Esercizio dell’attività di vendita da parte degli hobbisti.....	26
TITOLO V.....	26
CAPO I – DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI – RILASCIO, RINNOVO E REGIME TRANSITORIO.....	26
Art. 42 – Durata delle concessioni.....	26
Art. 43 - Criteri e priorità per il rilascio delle autorizzazioni/concessioni in scadenza a seguito dell’entrata in vigore dell’Intesa applicabili alla varie tipologie mercatali e ai posteggi fuori mercato che non prevedono bandi a cadenza prestabilita.....	26
Art. 44 – Sintesi sulle modalità di calcolo del punteggio di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del precedente articolo 44.....	27
Art. 45 – Calcolo del punteggio di cui alla lettera c) del comma 1 del precedente articolo 44.....	27
Art. 46 – Criteri per il rilascio di concessioni pluriennali per mercati, fiere e posteggi fuori mercato di nuova istituzione.....	28
Art. 47 – Criteri per il rilascio di concessioni resesi libero o istituite in tipologia mercatali esistenti.....	28
Art. 48 - Fiere, fiere promozionali – casistica del rinnovo della concessione rilasciata a cadenza prestabilita legata ad ogni edizione ai sensi dell’art. 34, comma 4 della Legge e punto 3 dell’Intesa – disposizioni transitorie e non.....	28
Art. 49 – Fiere antiquarie – disposizioni concernenti la casistica del rilascio/rinnovo della concessione ai sensi dell’art. 34, comma 4-bis della Legge.....	29
Art. 50 – Concessioni temporanee - Criteri per il rilascio di concessioni in fiere promozionali e manifestazioni straordinarie agli operatori del commercio su area pubblica.....	29
Art. 51 – Numero delle concessioni rilasciabili ad medesimo soggetto.....	29
Art. 52 – Regime transitorio di prima attuazione ai sensi dell’Intesa per le scadenze delle concessioni di posteggio decennali – specificazioni.....	30
Art. 53 – Disposizioni di sintesi sul regime transitorio e disposizioni particolari sui relativi bandi.....	30
Art. 54 – Disposizioni finali.....	31
TITOLO VI.....	31
CAPO I – DISPOSIZIONI FINALI.....	31
Art. 55 – Specificazioni relative alle disposizioni della Legge in materia di regolarità contributiva.....	31
Art. 56 – Sanzioni e revoca.....	32
Art. 57 – Disposizioni transitorie.....	32

TITOLO VII.....	32
CAPO I – PRINCIPI PER LA CONCESSIONE DI AREA PUBBLICA AI FINI DELL’ESERCIZIO DI ATTIVITÀ ARTIGIANALI, COMMERCIALI, DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E DI RIVENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI CON CHIOSCO.....	32
Art. 58 – Ambito di applicazione e disposizioni generali.....	33
Art. 59 – Localizzazione.....	33
Art. 60 – Regime transitorio per le concessioni esistenti.....	33
Art. 61 – Criteri di selezione per il rilascio delle concessioni.....	33
Art. 62 – Sanzioni e revoca.....	34

Allegati:

A.allegato specializzazioni merceologiche.....	35
B. allegato modalità.....	36

TITOLO I

CAPO I – OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche in attuazione e secondo i principi della Legge regionale toscana 7 febbraio 2005, n. 28, di seguito definita "Legge"; del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, di seguito definito "Decreto"; dell'Intesa della Conferenza Unificata Stato Regione del 5 luglio 2012 sui criteri da applicare nelle
2. Il presente regolamento detta, altresì, i principi e le disposizioni generali in materia di esercizio attività commerciale/artigianale in strutture di chiosco su area pubblica.
3. Il presente regolamento viene approvato o modificato dal Consiglio dell'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio, di seguito definita "Unione", sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale ai sensi dell'art. 40, comma 5 della Legge.
4. I riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente aggiornati per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni normative in materia. Per tutto quanto non espressamente previsto nel regolamento si rimanda alle relative disposizioni normative vigenti.

Art. 2 – Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento sono riportate le definizioni di Legge integrate con specificazioni funzionali alla disciplina delle varie fattispecie. Ai fini della disciplina del commercio su area pubblica si intendono:
 - a) per **Legge**: la Legge Regionale 28/2005 (Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti);
 - b) per **Decreto**: il d.lgs. 20 marzo 2010, n. 59;
 - c) per **Intesa**: l'Intesa della Conferenza Unificata Stato Regione del 5 luglio 2012 sui criteri da applicare per l'assegnazione dei posteggi su aree pubbliche;
 - d) per commercio su aree pubbliche: le attività di vendita al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità;
 - e) per aree pubbliche: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
 - f) per mercato: l'area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal piano comunale di cui all'articolo 40 della Legge, per l'offerta di merci al dettaglio e per la eventuale somministrazione di alimenti e bevande;
 - g) per mercato straordinario: l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi;
 - h) per mercato o fiera sperimentale: l'istituzione *ex novo* di una nuova area con assegnazione *ex novo* di posteggi per una durata di esercizio fino a massimo 2 anni al fine di verificare, tramite la limitatezza temporale, l'opportunità di procedere all'istituzionalizzazione della manifestazione commerciale nel piano.

- i)** per posteggio: le parti delle aree pubbliche o private di cui il comune abbia la disponibilità, che vengono date in concessione per l'esercizio dell'attività commerciale, all'interno o all'esterno delle aree mercatali;
- j)** per fiera: la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- k)** per fiera promozionale: la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive. A tali manifestazioni partecipano gli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli imprenditori individuali e le società iscritti nel registro delle imprese;
- l)** per fiera antiquaria: la manifestazione commerciale volta a promuovere l'esposizione e la vendita di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca provenienti dal mondo della cultura, dell'arte e dell'artigianato artistico e tradizionale. A tali manifestazioni partecipano gli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare le persone fisiche e giuridiche iscritte nel registro delle imprese che svolgono commercio al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca;
- m)** per manifestazione commerciale a carattere straordinario: la manifestazione "una tantum" finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive. A tali manifestazioni possono partecipare gli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche, possono partecipare gli imprenditori individuali e le società iscritti nel registro delle imprese e possono partecipare soggetti non qualificati come imprese;
- n)** per presenze nel mercato, nella fiera o fuori mercato: relativamente all'operatore spuntista, il numero delle volte che l'operatore si è presentato prescindendo dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale; relativamente al concessionario il numero di volte che l'operatore ha esercitato l'attività secondo le disposizioni del presente regolamento;
- o)** per mercatino degli hobbisti: l'area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata alla vendita, permuta o esposizione di oggettistica di modico valore, di oggetti usati di modico valore, di piccole realizzazioni artigianali frutto della creatività, appartenenti al settore non alimentare, esercitata in modo saltuario e occasionale da operatori non professionali e non in possesso di abilitazione al commercio su area pubblica;
- p)** per hobbisti: i venditori o gli espositori della merce tipica di cui ai mercatini degli hobbisti che possono vantare i requisiti legali della non professionalità e che quindi non sono tenuti, per occasionalità di esercizio e valore di ricavi annui, all'obbligo di apertura di posizione IVA e di posizioni contributive, e all'obbligo di esperire procedure abilitative previste dalla Legge.
- q)** per spunta: operazione con la quale, limitatamente a quella giornata, si provvede ad assegnare dei posteggi occasionalmente rimasti liberi per assenza dell'avente titolo o non assegnati;
- r)** per spuntista: operatore in possesso di abilitazione al commercio su aree pubbliche che concorre ad occupare, occasionalmente, un posteggio non occupato dal concessionario o non ancora assegnato;
- s)** per miglioria: la possibilità per un operatore già in possesso di concessione per l'esercizio dell'attività commerciale su un posteggio di un mercato o di una fiera, di scegliere un altro posteggio non assegnato, previa pubblicazione da parte dell'Amministrazione di apposito bando dedicato;
- t)** per scambio: la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato di cedersi vicendevolmente il posteggio;
- u)** per settore merceologico: la tipologia di prodotto messo in vendita dall'operatore limitatamente alla discriminare fra alimentare e non alimentare;
- v)** per specializzazione merceologica: all'interno del settore merceologico, la particolare tipologia di merce abbinata ad un singolo posteggio al fine di garantire, nell'ambito di mercati, fiere e le altre manifestazioni, un'adeguata ampiezza di assortimento;

- w) per veicolo: ogni mezzo meccanico condotto o guidato dall'uomo adibito al trasporto di cose, così come disciplinato dal Codice della Strada;
- x) per tipologie mercatali: i mercati, le fiere, le fiere promozionali ed ogni altra forma di manifestazione commerciale su area pubblica, ivi compresi i posteggi fuori mercato;
- y) per Piano: atto di programmazione comunale contenente, ai sensi dell'art. 40 della Legge, la ricognizione dei posteggi nei mercati, fuori mercato e nelle fiere; l'individuazione delle aree da destinarsi a nuovi mercati, fiere, fiere promozionali e posteggi fuori mercato; l'individuazione delle aree nelle quali l'esercizio dell'attività commerciale è vietato o comunque sottoposto a condizioni.

TITOLO II

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 3 - Disposizioni generali di accesso all'attività, ricognitive di disposizioni normative

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito nelle forme e con i requisiti previsti dalla Legge e dal Decreto. Eventuali variazioni delle disposizioni normative rendono il presente regolamento applicabile per quanto compatibile. In particolare:
 - a) possono esercitare l'attività professionale di commercio al dettaglio su area pubblica le imprese individuali, le società di persone, le società di capitali e altri organismi collettivi compatibili con l'esercizio dell'attività economica commerciale;
 - b) l'esercizio dell'attività è consentito solo a chi sia in possesso dei requisiti morali e, nel caso di vendita del settore alimentare o somministrazione, di quelli professionali, ai sensi dell'art. 71 del Decreto. I requisiti morali devono essere posseduti dai soggetti individuati all'art. 85 del d.lgs. n. 159/2011 e dall'eventuale persona preposta avente i requisiti professionali.
 - c) Il servizio competente per i titoli abilitativi è lo Sportello Unico Attività Produttive che procede ai sensi del DPR n. 160/2010;
 - d) I titoli abilitativi sono:
 - 1) la Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini dello svolgimento dell'attività in forma itinerante;
 - 2) l'autorizzazione rilasciata contestualmente alla concessione per l'occupazione di suolo pubblico per l'esercizio dell'attività su posteggio in modo esclusivo;
 - 3) la comunicazione di subingresso o re-intestazione. Tale comunicazione ha valore di titolo abilitativo e non presuppone l'esperimento di altre procedure;
 - 4) nulla osta delle competenti autorità per l'esercizio dell'attività nelle aree demaniali non comunali. Tali autorità stabiliscono le modalità e le condizioni per l'utilizzo delle aree medesime.
 - e) l'autorizzazione di cui al precedente punto 2 abilita anche allo svolgimento dell'attività itinerante, alla partecipazione a qualsivoglia tipologia mercatale per la quale è richiesta un'abilitazione commerciale e all'esercizio dell'attività nei posteggi rimasti liberi nel mercato e fuori mercato tramite spunta;
 - f) il titolo abilitativo equivalente conseguito in regione diversa dalla Toscana o in altro paese dell'UE è ritenuto valido ai fini dell'applicazione del presente regolamento.
 - g) l'esercizio dell'attività itinerante è consentito con le modalità e nei limiti di cui al successivo Titolo III.
 - h) l'esercizio dell'attività su posteggio e il sistema di rilascio delle concessioni sono disciplinati dai successivi Titolo IV e Titolo V.

1. Da un punto di vista igienico sanitario, la vendita dei prodotti alimentari è disciplinata dal Reg. CE 852/2004 e dal Reg. CE n. 853/2004, così come attuati dal regione Toscana con DPGR 1 agosto 2006, n. 40/R – “Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004” – nonché dall’Ordinanza Min. Salute del 3 aprile 2002 – “Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche”, che resta applicabile compatibilmente ai principi del Reg. CE n. 852/2004. L’operatore che vende alimenti è tenuto, in fase di controllo, ad esibire la documentazione igienico sanitaria ai sensi della normativa vigente di cui agli artt. 5 e 6 del reg. CE 852/04. Sul punto si applicano le sanzioni previste dal d.lgs. n. 193/2007.
2. Ai sensi dell’art. 11 del DPGR n. 40R/2006, la notifica sanitaria ex Reg. CE n. 852/2004 viene presentata presso il comune dove si trova la sede legale della società o la residenza del titolare della impresa individuale.

Art. 4 – Disposizioni generali sulla procedura di SCIA

1. La SCIA per l’esercizio dell’attività itinerante è presentata al SUAP in modalità telematica ai sensi del DPR n. 160/2010, pena non ricevibilità e inefficacia della stessa.
2. La SCIA per l’esercizio dell’attività itinerante non necessita di asseverazione da parte di tecnico abilitato e ad essa si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 241/1990. La modulistica è conforme ai modelli redatti ai sensi della Legge. La SCIA carente di uno dei seguenti elementi è incompleta e come tale non idonea a produrre effetti abilitativi:
 - a) dati anagrafici del soggetto o dei soggetti tenuti alle dichiarazioni;
 - b) il codice fiscale/partita IVA (se già presente);
 - c) il numero di iscrizione al Registro imprese, se già iscritto, e la CCIAA presso la quale ha effettuato l’iscrizione;
 - d) l’oggetto della dichiarazione;
 - e) il possesso dei requisiti di cui all’art. 71 del Decreto;
 - f) il settore o i settori merceologici.
3. Sul sito web dell’Unione, in apposita sezione, è consultabile e scaricabile un modello di SCIA, ovvero sono indicate le modalità per la presentazione tramite portale web a compilazione diretta.

Art. 5 – Disposizioni generali sulle procedure di comunicazione di subingresso o re-intestazione, variazione e dichiarazione per esercizio in assenza del titolare

1. Le variazioni, ai sensi dell’art. 73 della Legge e il subingresso nell’attività ai sensi degli art. 74 e 77 della stessa, sono fattispecie sottoposte a comunicazione secondo le modalità e nei termini stabiliti dalla Legge. Alla comunicazione si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 4. I controlli sulle comunicazioni sono effettuati secondo le disposizioni dell’art. 19 della Legge n. 241/1990.
2. La modulistica è conforme ai modelli individuati dalla normativa regionale. La comunicazione carente di uno degli elementi indicati al comma successivo è incompleta e come tale non idonea a produrre effetti abilitativi.
3. In caso di variazione gli elementi essenziali sono:
 - a) i dati anagrafici;
 - b) il codice fiscale/partita IVA;
 - c) il numero di iscrizione al Registro imprese, se già iscritto, e la CCIAA presso la quale ha effettuato l’iscrizione;
 - d) l’oggetto della comunicazione;

- e) in caso di variazione del legale rappresentante: le generalità del precedente, le generalità del nuovo e la sottoscrizione di quest'ultimo;
 - f) in caso di variazione della denominazione, della ragione sociale o della tipologia societaria: la precedente e la nuova denominazione, ragione sociale o tipologia societaria.
 - g) in caso di variazione del soggetto in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 71 del Decreto: le generalità del soggetto, i requisiti professionali posseduti e la sottoscrizione dello stesso.
4. In caso di subingresso o re-intestazione gli elementi essenziali sono:
- a) i dati anagrafici;
 - b) il codice fiscale/partita IVA;
 - c) il numero di iscrizione al Registro imprese, se già iscritto, e la CCIAA presso la quale ha effettuato l'iscrizione;
 - d) l'oggetto della comunicazione;
 - e) l'indicazione dell'impresa dante causa e del relativo titolo abilitativo nonché l'indicazione degli elementi utili al controllo sul contratto stipulato fra le parti (data, oggetto, estremi identificativi)
 - f) la data a partire dalla quale si producono gli effetti giuridici del trasferimento;
 - g) il possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del Decreto;
 - h) l'impegno al mantenimento dei livelli occupazionali già operanti nell'esercizio nel quale subentra;
 - i) l'impegno al rispetto dei contratti collettivi di lavoro e dei contratti integrativi siglati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
 - l) il mantenimento della specializzazione merceologica se prevista come obbligatoria.
5. Ai sensi dell'art. 39 della Legge l'esercizio dell'attività in assenza del titolare da parte di dipendenti o collaboratori è comprovato tramite dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000. A questo fine il collaboratore o dipendente è obbligato, durante l'esercizio dell'attività, al possesso di una dichiarazione da lui sottoscritta i cui elementi essenziali sono:
- a) dati anagrafici
 - b) dati anagrafici del titolare / legale rappresentante;
 - c) il codice fiscale/partita iva dell'azienda;
 - d) il numero di iscrizione al Registro imprese, se già iscritto, e la CCIAA presso la quale ha effettuato l'iscrizione;
 - e) l'oggetto della dichiarazione;
 - f) l'indicazione della tipologia del rapporto di lavoro esistente contenente gli elementi utili al controllo da parte del servizio competente (estremi contrattuali).
6. Quando è espressamente prevista una specializzazione merceologica in riferimento ad una determinata concessione, il subingresso è ammissibile solo se il subentrante pone in vendita, in via principale, i prodotti appartenenti a quella specializzazione.
7. Sul sito web dell'Unione, in apposita sezione, è consultabile e scaricabile un modello di SCIA, ovvero sono indicate le modalità per la presentazione tramite portale web a compilazione diretta.

Art. 6 – Disposizioni generali sulla procedura di autorizzazione / concessione

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la concessione di posteggio sono rilasciate in modo contestuale dallo Sportello Unico Attività Produttive.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione di posteggio nelle varie tipologie mercatali, il comune predispone appositi bandi ai sensi dell'art. 34 della Legge e ai sensi delle ulteriori specificazioni riportate nel presente regolamento.
3. Per mercati, fiere e posteggi fuori mercato, caratterizzati dall'afflusso di operatori abilitati al commercio su area pubblica, sono rilasciate autorizzazione e concessioni pluriennali. Per fiere promozionali e manifestazioni a carattere straordinario su area pubblica sono rilasciate, di norma, concessioni

temporanee; Per le fiere antiquarie, relativamente agli operatori del commercio su area pubblica sono rilasciate concessioni pluriennali.

4. Le concessioni sono rilasciate in base ai criteri di selezione stabiliti dal presente regolamento in applicazione delle disposizioni dell'Intesa.

Art. 7 – Disposizioni particolari per il subingresso, re-intestazione e cessazione in attività di commercio su area pubblica

1. Il trasferimento in gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo aziendale, comporta il trasferimento dei relativi titoli abilitativi amministrativi al subentrante. Se il subentrante non è in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del Decreto, i titoli abilitativi, ai sensi dell'art. 108 della Legge, decadono, fatto salvo quanto previsto dalla Legge per il subingresso *mortis causa*.
2. Il subentrante nel titolo abilitativo all'esercizio del commercio su aree pubbliche acquisisce le presenze già maturate dal medesimo titolo e queste non possono essere cumulate a quelle relative ad altri titoli abilitativi.
3. Qualora la comunicazione del subingresso per atto tra vivi non avvenga entro i termini previsti dalla Legge, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative, il subentrante non potrà continuare a frequentare il mercato e sarà in ogni caso considerato assente senza possibilità di presentare certificati medici giustificativi.
4. Il subingresso in un'autorizzazione e concessione di posteggio riservato alle tipologie di cui ai sensi dell'articolo 38, comma 1 della Legge, è, in ogni caso, possibile solo a favore di altro soggetto con la medesima tipologia.
5. La comunicazione di cessazione di cui all'art. 79 della Legge è presentata al SUAP dall'operatore che cessa l'attività, senza che la stessa sia trasferita ad altri.
6. A fronte di una comunicazione di subingresso, non deve essere presentata comunicazione di cessazione da parte del dante causa.
7. La comunicazione di re-intestazione è dovuta solo nel caso di ripresa effettiva dell'esercizio dell'attività da parte del proprietario di azienda.

Art. 8 – Disposizioni sulla somministrazione su area pubblica

1. Ai sensi dell'art. 36 della Legge, l'abilitazione al commercio al dettaglio su area pubblica di prodotti alimentari consente il consumo immediato dei medesimi prodotti da parte dell'avventore, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria. A questo fine l'esercente può usare attrezzatura a perdere come bicchieri, piatti, involucri e simili, conseguentemente dovrà fornire i mezzi di raccolta dei rifiuti. In caso di utilizzo di attrezzatura riutilizzabile, l'operatore deve garantire l'effettuazione delle operazioni di sanificazione e ne renderà conto in sede di notifica sanitaria ex Reg. CE n. 852/2004.
2. Ai sensi dell'art. 71 del Decreto, i requisiti professionali per la vendita di alimenti sono validi anche per l'esercizio della somministrazione assistita e non assistita.
3. La somministrazione assistita è consentita solo nei posteggi dati in concessione e solo se specificatamente indicato nella relativa concessione, così come previsto nel Piano.
4. In ogni caso, sia per quello che riguarda la somministrazione assistita che non assistita, è fatto divieto al concessionario di occupare con qualsiasi attrezzatura area pubblica o privata in eccedenza a quella concessionata né modificare la geometria della stessa.

5. L'esercente itinerante che effettua la vendita alimenti con il consumo immediato, in ogni caso non può porre a terra attrezzatura come tavoli, sedie, sgabelli e simili. E' data facoltà al commerciante di poggiare a terra uno o più contenitori per i rifiuti differenziati per tipologia, occupando non oltre 50 cm quadrati e rimuovendoli al momento dell'abbandono dell'area.

TITOLO III

CAPO I – ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ IN FORMA ITINERANTE

Art. 9 – Abilitazione ed esercizio dell'attività in forma itinerante

1. Ai sensi dell'art. 35 della Legge e dell'art. 70 del Decreto, l'operatore, persona fisica o giuridica, che intende avviare l'attività itinerante è soggetto alla presentazione al SUAP della SCIA di cui al precedente articolo 4.
2. La SCIA per l'esercizio dell'attività è presentata dall'operatore che intende avviare ex novo l'attività di impresa per la vendita su area pubblica, indipendentemente dall'ubicazione della propria sede legale, amministrativa o residenza. Tale SCIA abilita all'esercizio dell'attività su tutto il territorio nazionale.
3. La segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 1 abilita anche:
 - a) all'esercizio dell'attività al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;
 - b) all'esercizio dell'attività nei posteggi occasionalmente liberi nelle varie tipologie mercatali (spunta);
 - c) alla partecipazione a tutte le tipologie mercatali per le quali è previsto il presupposto dell'abilitazione al commercio su area pubblica;
4. L'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo che funga da veicolo ai sensi del Codice della Strada, purché adibito sia al trasporto che all'esposizione della merce. La merce non deve essere posta a contatto con il terreno né esposta su banchi collocati a terra e deve essere esposta esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
5. L'attività in forma itinerante deve svolgersi in conformità con le disposizioni del Codice della Strada, che disciplinano la sosta e la circolazione, e con le disposizioni igienico-sanitarie vigenti.
6. L'attività in forma esclusivamente itinerante deve svolgersi unicamente nelle aree non vietate dal presente regolamento, così come indicate nel Piano, ed in modo tale da differenziarsi da quella esercitata su posteggio in quanto non soggetta al pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico. A tal fine:
 - a) le soste per l'esercizio dell'attività da parte dell'operatore itinerante, incluso l'imprenditore agricolo abilitato ai sensi del d.lgs. n. 228/2001 e l'eventuale operatore a predominanza artigianale, devono essere connesse con le operazioni di vendita e la fermata non può comunque superare le 3 ore;
 - b) terminate le vendite o comunque allo scadere del tempo di sosta, l'operatore è obbligato a spostarsi per una distanza pari ad almeno 500 metri dal punto di sosta calcolata sul tratto viario percorribile con il mezzo ed è obbligato a mantenere tale distanza, rispetto al punto dove è già avvenuta una sosta, per almeno 2 ore dalla fine della precedente sosta. La distanza è calcolata seguendo il percorso pedonale più breve.

- c) l'esercizio dell'attività svolta in difformità ai criteri di cui alle lettere precedenti sarà considerata attività su posteggio svolta in assenza di concessione e sanzionata di conseguenza.
- d) al fine di non dare vita a forme mercatali improprie e non controllabili da un punto di vista della sicurezza, ancorché formate da operatori itineranti in regime di rotazione di esercizio, è fatto divieto per un operatore di sostare a meno di 100 metri da un altro operatore già in esercizio.

Art. 10 – Condizioni particolari e orari per l'esercizio dell'attività in forma itinerante

1. Ai sensi dell'art. 3 del decreto-Legge n. 138/2011 e ai sensi dell'art. 31 del decreto-Legge n. 201/2011, l'esercizio dell'attività è libero da vincoli eccetto, per quanto di competenza dell'Amministrazione comunale, quelli connessi alla salute umana, all'ambiente in generale, all'ambiente urbano e alla tutela dei beni culturali.
2. Ai sensi del comma 1, l'esercizio dell'attività può essere svolto senza limitazioni di orari, salvo quanto previsto dai commi successivi.
3. E' del tutto vietato l'esercizio dell'attività del commercio itinerante su area pubblica nelle zone di interdizione previste dalle tavole o schede del Piano, pubblicate unitamente al presente regolamento.
4. Nel Piano possono essere specificate, altresì, particolari modalità di esercizio, relativamente ad altre zone esplicitamente individuate, per le quali è consentito l'esercizio del commercio solo in determinati posteggi ai fini della dell'alternanza fra operatori secondo i limiti temporali specificatamente individuati.
5. L'Amministrazione comunale può intervenire ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 447/1995 in esercizio del potere di intervento in tema di inquinamento acustico adottando specifici provvedimento di restrizione dell'orario di esercizio.
6. Con deliberazione di Giunta comunale, nelle more dell'aggiornamento della pianificazione, è possibile modificare le zone di divieto per esigenze legate al pubblico interesse.
7. Con deliberazione di Giunta comunale, per motivi di valorizzazione turistica, progetti socialmente utili, rivitalizzazione urbana, possono essere individuate deroghe temporanee al divieto di vendita in forma itinerante nelle zone di cui ai commi precedenti definendo esplicitamente:
 - a) durata massima della deroga;
 - b) eventuali strutture di vendita mobili consentite;
 - c) specializzazioni merceologiche;
 - d) prescrizioni a tutela delle aree o di interessi pubblici in generale;
 - e) modalità di utilizzazione da parte degli operatori;
 - f) procedura per la scelta degli operatori.
8. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 228/2001 e agli artigiani che esercitano l'attività direttamente in forma ambulante.

TITOLO IV

CAPO I – ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ SU POSTEGGIO – DISPOSIZIONI GENERALI PER LE VARIE TIPOLOGIE MERCATALI

Art. 11 – Piano comunale

1. In attuazione dell'articolo 40, comma 1 della Legge, l'Amministrazione comunale, previa concertazione, definisce, in apposito Piano, le aree, il numero e le tipologie dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, nonché le eventuali caratteristiche delle strutture di vendita, al fine di garantire un corretto assetto territoriale contemperando necessità di tutela di pubblici interessi ed esigenze di libero svolgimento di attività economiche private su aree pubbliche, tenendo conto delle disposizioni della Legge.
2. Nell'ambito del Piano approvato dal Consiglio comunale secondo le disposizioni della Legge e delle relative norme attuative, ovvero nelle more della sua adozione o modifica, quando ragioni di pubblico interesse ne giustifichino la necessità, l'istituzione o soppressione di mercati o fiere sperimentali, il raggruppamento in aree mercatali di attività isolate, ogni altra modificazione dei posteggi e delle giornate di vendita, nonché la modifica provvisoria, per motivi di pubblico interesse, di aree destinate al commercio su aree pubbliche anche in forma itinerante, sono approvati, con deliberazione della Giunta, comunale, previa concertazione ai sensi di Legge.
3. Azioni provvisorie dovute ad esigenze circoscritte e contingenti basate su motivi di pubblico interesse temporanei sono attuate con determinazione/ordinanza dirigenziale.
4. L'istituzione e l'ampliamento dei mercati sono decisi sentite le associazioni di categoria.
5. Il Piano prevede la ricognizione dettagliata dei posteggi nei mercati, fuori mercato, nelle fiere e fiere antiquarie nonché le aree dove il commercio e la vendita su area sono interdetti. Il Piano può contemplare le altre tipologie mercatali.

Art. 12 – Disposizioni generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su area pubblica su posteggio

1. Le modalità operative e le condizioni di esercizio delle aree mercatali sono definite con apposito allegato – allegato-modalità – al presente regolamento. L'allegato, dato che concerne disposizioni essenzialmente tecniche, può essere integrato con delibera della Giunta dell'Unione nel caso in cui la modifica sia connessa a necessarie e oggettive esigenze funzionali. Alla stessa Giunta è data facoltà di prevedere anche sub allegati specifici per determinate aree mercatali.
2. Da un punto di vista della sicurezza delle aree mercatali, le Amministrazioni dell'Unione e comunali tengono conto, per quanto di effettiva competenza, delle indicazioni di cui alla lettera circolare Ministero dell'Interno, prot. n. 3794 del 12/03/2014, così come dettagliato nell'allegato-modalità. Resta salva l'applicabilità di future normative o linee guida specifiche ai sensi dell'art. 1, comma 4 del presente regolamento.

Art. 13 – Affidamento della gestione delle tipologie mercatali e dei servizi accessori

1. Ad eccezione delle funzioni istituzionalmente riservate al Comune, la gestione organizzativa delle tipologie mercatali, comprese le iniziative utili per l'incremento e la riqualificazione delle stesse ai sensi degli articoli 97 e 98 della Legge, possono essere affidate, tramite procedura ad evidenza pubblica o con affidamenti ai sensi di legge, a soggetti esterni quali Centri Commerciali Naturali costituiti ai sensi del Capo XIII della Legge, organizzazioni/associazioni imprenditoriali o Centri di Assistenza Tecnica di tali organizzazioni/associazioni.
2. L'eventuale affidamento della gestione verrà effettuato sulla base di apposita convenzione approvata dall'Amministrazione comunale. In particolare:
 - a) con deliberazione della Giunta comunale viene approvata la procedura di affidamento e l'oggetto dell'affidamento;
 - b) con determinazioni dirigenziali si procede all'esecuzione della procedura e alla sottoscrizione della relativa convenzione o capitolato.
3. La Giunta comunale, limitatamente a particolari tipologie di operatori, può prevedere misure di contenimento del prezzo del servizio che il soggetto affidatario impone ai singoli operatori.
4. Il soggetto affidatario oltre che della scelta degli operatori professionali del commercio su area pubblica, può essere incaricato di provvedere, secondo criteri stabiliti, a:
 - a) scelta di operatori professionali diversi da quelli esercitanti il commercio su area pubblica;
 - b) approntamento di attività complementari afferenti al trattenimento o al mondo socio-culturale.
5. Quando la scelta degli operatori è eseguita dal soggetto affidatario, questo deve raccogliere e consegnare all'Amministrazione comunale le dichiarazioni sul possesso dei requisiti professionali e morali, dei titoli che abilitano all'attività, se richiesti, nonché della documentazione attestante la regolarità contributiva nei casi previsti dalla normativa vigente.
6. In alternativa all'affidamento della gestione di manifestazioni commerciali, l'Amministrazione comunale, con le medesime modalità, può prevedere forme semplificate di procedure pubbliche per il mero rilascio di concessione unitaria di suolo pubblico dell'intera area oggetto di manifestazione commerciale a soggetto rappresentativo di più operatori.

Art. 14 – Posteggi riservati nelle varie tipologie mercatali

1. Nell'ambito delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche nella forma del mercato e della fiera, l'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 38 della Legge, riserva posteggi:
 - a) ai soggetti portatori di handicap ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
 - b) agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 2 della Legge regionale 27 luglio 2007, n. 45, aventi sede nel medesimo ambito di interesse sovracomunale indicato dalla Legge, così come disciplinato dall'articolo 4 del d.lgs. 228/2001, anche con riferimento alla stagionalità delle medesime.
2. Il comune, altresì, può riservare agli operatori di cui ai commi precedenti posteggi fuori mercato e ubicati nelle fiere promozionali e nelle manifestazioni a carattere straordinario.
3. Nelle varie tipologie mercatali, il comune può riservare posteggi ai soggetti beneficiari di interventi pubblici di sostegno all'imprenditoria giovanile.
4. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 non possono essere titolari di più di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato o fiera.
5. Le concessioni riservate agli operatori di cui al presente articolo sono indicate nel Piano comunale pubblicato unitamente al presente regolamento.

6. I soggetti portatori di handicap, per motivi legati alle loro condizioni fisiche, possono lasciare il posteggio dato in concessione prima della fine della manifestazione mercatali senza che ciò sia considerato assenza. Resta fatta salva ogni altra disposizione dell'art. 71 della Legge.
7. Fatte salve le disposizioni di cui al presente articolo e le disposizioni specifiche in materia di subingresso e spunta, agli operatori di cui al presente articolo si applica ogni altra disposizione del regolamento.
8. In sede di prima applicazione dell'Intesa relativamente ai rinnovi concessioni così come specificato al Titolo V del presente regolamento, i criteri di cui all'art. 44 si applicano all'operatore uscente a prescindere dall'appartenenza all'ambito previsto al comma 1, lett. b).

Art. 15 – Orari di vendita per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nelle varie tipologie mercatali

1. Gli orari di vendita per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nei mercati, nelle fiere e nei posteggi fuori mercato, sono indicati dal Piano comunale per il commercio su aree pubbliche in funzione della durata giornaliera delle concessioni.
2. Il Sindaco, con ordinanza ex art. 50, comma 7 del d.lgs. n. 267/2000, può ratificare quanto indicato nel Piano e può stabilire limitazioni temporali ai normali orari di vendita, in caso di sopravvenute necessità circa l'area della tipologia mercatale o dei posteggi fuori mercato, per motivi di viabilità stradale, di carattere igienico sanitario, di pubblico interesse o di sicurezza pubblica.

Art. 16 – Disposizioni per l'istituzione di nuovi mercati o fiere in forma sperimentale

1. Tramite delibera della Giunta, l'Amministrazione comunale, sentite le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 3 dell'art. 40 della Legge, può istituire in forma sperimentale temporanea nuovi mercati o fiere anche dettagliando particolari specializzazioni merceologiche. Decorsi al massimo 2 anni di sperimentazione, in caso di mantenimento dell'area mercatale, è fatto obbligo, da parte del Consiglio comunale, di aggiornare il Piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e istituzionalizzare definitivamente l'area mercatale.
2. I bandi comunali predisposti per l'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo possono essere previsti con modalità diverse rispetto a quelli di cui ai mercati e alle fiere di nuova istituzione in pianta stabile, ivi compreso l'obbligo di pubblicazione sul BURT. I bandi devono, in ogni caso, specificatamente indicare il carattere sperimentale di tali manifestazioni e la durata dello stesso periodo di sperimentazione.
3. I titoli abilitativi rilasciati in seguito all'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo hanno validità per la sola durata del periodo di sperimentazione. Al termine della sperimentazione le concessioni decadono.
4. L'anzianità maturata nel posteggio oggetto di sperimentazione può avere specifica valutazione nel limite del 40% del punteggio complessivo relativamente al bando per il passaggio dalla fase sperimentale a quella della istituzionalizzazione con la previsione del Piano.
5. Le presenze maturate alla spunta del mercato sperimentale sono valide soltanto relativamente alla medesima fase sperimentale.

Art. 17 – Spostamenti dei concessionari per miglitoria

1. Il servizio competente prima di espletare la procedura per l'assegnazione dei posteggi disponibili all'interno di una tipologia mercatale o per esigenze di razionalizzazione delle ubicazioni dei posteggi, può provvedere all'esame delle istanze di spostamento di posteggio per miglitoria, riservati agli operatori già concessionari di posteggio nell'ambito della stessa tipologia mercatale con concessioni pluriennali.
2. L'effettuazione della miglitoria è stabilita con insindacabile giudizio da parte dell'Amministrazione.
3. Il servizio competente informa gli aventi diritto alla miglitoria tramite modalità telematica e/o con qualsiasi altro mezzo reputato necessario, fatta salva la pubblicazione all'albo pretorio.
4. Le domande di spostamento per miglitoria devono essere presentate secondo le modalità stabilite nell'apposito avviso. La procedura è demandata al dirigente SUAP.
5. I posteggi liberi sono assegnati ai richiedenti secondo il criterio dell'anzianità di esercizio nello stesso mercato o fiera, cumulata con gli eventuali dante causa. A parità di anzianità di esercizio nella tipologia mercatale o quando il dato dell'anzianità non sia ricavabile da dati certi in possesso dell'Amministrazione, secondo l'anzianità di iscrizione al Registro Imprese nel settore del commercio su area pubblica, quale impresa attiva, e poi per estrazione a sorte.
6. Gli spostamenti di posteggio per miglitoria comportano il mantenimento dell'anzianità della concessione riferita al precedente posteggio.
7. Sono in ogni caso salvaguardate le disposizioni correlate all'individuazione dei settori e delle eventuali specializzazioni merceologiche. La miglitoria può essere negata per motivi igienico sanitari o relativi alla disposizione delle specializzazioni merceologiche.
8. La procedura di miglitoria non comporta il rilascio di nuove autorizzazioni/concessioni.

Art. 18 – Scambio consensuale di posteggio

1. Fatte salve particolari disposizioni sul posizionamento in base ai settori e alle specializzazioni, è ammesso, limitatamente ad una stessa tipologia mercatale, lo scambio consensuale dei posteggi fra operatori concessionari, con consenso unanime di titolare ed eventuale conduttore.
2. Il procedimento finalizzato allo scambio consensuale dei posteggi è avviato su domanda congiunta degli operatori interessati da presentare al SUAP in modalità telematica.
3. L'autorizzazione allo scambio consensuale dei posteggi determina l'adeguamento delle concessioni, sulle quali saranno annotati gli estremi identificativi dei nuovi posteggi.
4. La validità della concessione originaria non muta. Gli spostamenti di posteggio per scambio consensuale comportano il mantenimento dell'anzianità della concessione riferita al precedente posteggio.
5. Lo scambio consensuale non è ammesso durante il periodo di svolgimento della procedura per le miglitorie di cui all'art. 17.
6. Sono in ogni caso salvaguardate le disposizioni correlate all'individuazione dei settori e delle eventuali specializzazioni merceologiche. Lo scambio può essere negato per motivi igienico sanitari o relativi alla disposizione delle specializzazioni merceologiche.

Art. 19 – Trasferimento e modifica con riassegnazione dei posteggi in vigenza di concessione

1. Ai sensi dell'art. 40, comma 6 e 7 della Legge, l'Amministrazione comunale può disporre il trasferimento definitivo o provvisorio di una tipologia mercatale previa concertazione ai sensi di Legge e dando agli operatori un congruo preavviso e comunque di almeno un anno nei casi previsti dal comma 6 citato.
2. Sono fatti salvi casi particolari di urgenza per i quali è comunque prevista la partecipazione alla procedura di spostamento da parte degli operatori nei limiti riferibili al caso specifico.

3. Il provvedimento comunale tramite il quale viene disposta la modifica indica la motivazione in ordine a:
 - a) motivi di pubblico interesse anche in relazione alla vivibilità e sostenibilità urbana;
 - b) cause di forza maggiore;
 - c) limitazioni e vincoli imposti da motivi igienico-sanitari.
4. Si procede alla riassegnazione complessiva dei posteggi a favore degli operatori che già ne sono concessionari, nei seguenti casi:
 - a) trasferimento del mercato in altra sede;
 - b) trasferimento parziale del mercato, spostamento o eliminazione di una parte dei posteggi, salvo che, dandone opportuna motivazione, il numero dei posteggi interessati da tali operazioni non sia del tutto marginale rispetto al totale dei posteggi della tipologia mercatale, anche tenendo conto del raggruppamento delle specializzazioni merceologiche. Qualora il numero dei posteggi interessati da tali operazioni sia superiore al 20% del numero complessivo dei posteggi, si procede alla riassegnazione complessiva.
5. I posteggi sono assegnati agli operatori già titolari di concessione secondo le seguenti modalità in ordine di priorità decrescente, sempreché il servizio competente sia in possesso di dati certi:
 - a) anzianità di presenza nella tipologia mercatale, cumulata con gli eventuali dante causa;
 - b) anzianità di iscrizione al registro imprese riferita al solo soggetto giuridico esercente al momento della selezione;
 - c) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alle eventuali specializzazioni alimentari o al tipo di attrezzatura di vendita.
6. Qualora, a prescindere dal numero dei posteggi oggetto di trasferimento o di ridimensionamento, le variazioni riguardano specifici comparti merceologici in funzione di relativi progetti di riqualificazione messi in atto dall'Amministrazione comunale, la riassegnazione dei posteggi è limitata agli operatori titolari dei posteggi direttamente interessati dal trasferimento o dal ridimensionamento.
7. Da un punto di vista della durata, la concessione in capo all'operatore trasferito resta unica non mutando i termini di scadenza.
8. Ai fini della disciplina di cui al presente articolo gli operatori del mercato sono inseriti:
 - a) in una graduatoria unica, per le tipologie mercatali ordinarie sprovviste di posteggi a specializzazione merceologica;
 - b) in una pluralità di graduatorie ordinate per settore merceologico e per specializzazione merceologica, in tutti gli altri casi.
9. Lo spostamento provvisorio e urgente per causa di forza maggiore può essere disposto con ordinanza dirigenziale.
10. Per gli altri casi, lo spostamento con un limite massimo di due spostamenti all'anno per mercato, è disposto con delibera di Giunta, sentiti gli operatori coinvolti nello spostamento, demandando al Responsabile del SUAP la definizione delle modalità operative.

Art. 20 – Assegnazione posteggi liberi

1. Sono assegnati, tramite bando ai sensi dell'art. 34, comma 2 della Legge, sulla base della normativa vigente e di quanto stabilito dal presente regolamento, i posteggi che si rendono disponibili:
 - a) per incremento del numero di posteggi in tipologia mercatale esistente;
 - b) per istituzione di una nuova tipologia mercatale;
 - c) come posteggi esistenti rimasti liberi per qualsivoglia motivo;
 - d) per scadenza naturale della concessione.
2. Nelle more dell'assegnazione, i posteggi liberi, sono utilizzati dagli spuntisti secondo le modalità di cui all'art. 21.
3. L'assegnazione dei posteggi può avvenire:

- a) previa effettuazione degli spostamenti di posteggio attuati ai fini delle migliorie di cui al art. 17 in caso di tipologia mercatale esistente;
 - b) nel rispetto dei settori merceologici o delle specializzazioni merceologiche dei posteggi, se determinate.
4. Il bando, esperito ai sensi di Legge, definisce termini e modalità di esecuzione ed è predisposto con determinazione dirigenziale. Il Bando definisce altresì la durata della concessione sulla base delle disposizioni dell'Intesa, in base a quanto stabilito dall'Amministrazione comunale in sede di istituzione, ai sensi del successivo art. 43.
 5. L'assegnazione dei posteggi è effettuata sulla base di una graduatoria ottenuta secondo l'applicazione dei criteri propri della relativa casistica, ai sensi del successivo Titolo V.

Art. 21 - Disciplina delle operazioni di spunta e relativa assegnazione temporanea nell'ambito delle varie tipologie mercatali

1. Quando l'operatore su area pubblica assegnatario del posteggio non è presente nel posteggio entro l'orario stabilito per l'inizio della vendita, viene dichiarato assente e quel posteggio è messo a disposizione degli operatori spuntisti.
2. Le operazioni di spunta e registrazione si riferiscono ad una sola giornata di esercizio dell'attività salvo che nel caso di tipologie mercatali della durata di più di un giorno.
3. Il personale incaricato, prima delle operazioni di spunta, raccoglie le presenze degli operatori spuntisti e redige la graduatoria delle presenze. Le schede delle varie tipologie mercatali presenti nel Piano riassumono le modalità di spunta per ogni tipologia mercatale, ivi compresi luoghi e orari.
4. La registrazione della presenza di spunta è effettuata da personale dell'Amministrazione comunale o da altri soggetti incaricati. La registrazione prevede l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore, della tipologia e dei dati identificativi del titolo abilitativo.
5. La graduatoria non tiene conto degli operatori giunti per la registrazione dopo l'orario di inizio vendite né di quelli giunti in orario ma senza attrezzatura e prodotti necessari per l'effettivo svolgimento dell'attività.
6. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa per i posteggi dotati di strutture fisse o chioschi dei quali il concessionario ha il possesso.
7. L'operatore spuntista che rispetta le condizioni del presente articolo acquisisce la presenza di spunta a prescindere dall'effettiva assegnazione temporanea del posteggio.
8. L'assegnazione dei posteggi avviene giornalmente, ai sensi del punto 6 dell'Intesa e sulla base dei seguenti criteri specifici:
 - a) maggior numero di presenze maturate in quella tipologia mercatale, sempreché riferibili ad un unico titolo abilitativo;
 - b) in caso di parità di presenza nella tipologia mercatale, vale la maggiore anzianità come iscrizione al registro imprese limitatamente all'esercizio attività di commercio su aree pubbliche, quale impresa attiva. L'anzianità può essere dichiarata tramite autocertificazione.
 - c) in caso di parità si procede al sorteggio.
9. I posteggi sono comunque assegnati in base:
 - a) alla differenziazione fra posteggi ordinari e riservati ai portatori di handicap, ai produttori agricoli e ad eventuali altre tipologie individuate;
 - b) al settore merceologico e alla eventuale specializzazione se formalmente prevista;
 - c) in base all'ordine occupato dallo spuntista nella graduatoria di cui al precedente comma;
 - d) applicati i suddetti criteri, nel caso resti comunque libero il posteggio, si può procedere, al fine di evitare spazi vuoti all'interno della tipologia mercatale, all'assegnazione in deroga ai suddetti criteri. In tal caso l'operatore spuntista non ha diritto ad acquisire la presenza.

10. Per posteggi riservati ai sensi dell'art. 14 del presente regolamento, si procede alla spunta limitatamente con operatori di identica caratteristica. L'operatore portatore di handicap non ha vincoli di settore merceologico limitatamente all'assegnazione alla spunta.
11. L'operatore spuntista titolare di più abilitazioni assumibili in graduatoria può ottenere solo una assegnazione di posteggio. In ogni caso non è ammesso il cumulo delle presenze relative ad abilitazioni diverse.
12. Il concessionario di posteggi nel mercato non può partecipare alle operazioni di spunta nello stesso mercato, anche se titolare di più autorizzazioni.
13. All'assegnazione giornaliera dei posteggi possono partecipare esclusivamente gli operatori dotati di valida abilitazione al commercio su aree pubbliche. Le figure diverse dal titolare devono provare il loro stato con il possesso della dichiarazione ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento. All'assegnazione devono essere presenti esclusivamente le seguenti figure in alternativa:
 - a) il titolare dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche;
 - b) il dipendente
 - c) il collaboratore familiare,
 - d) il lavoratore occasionale,
 - e) ogni altro collaboratore così come previsto dalla vigente normativa in materia di lavoro il cui status è equiparabile alle precedenti voci in elenco.
14. L'operatore che ha avuto in assegnazione il posteggio a seguito di spunta è tenuto al rispetto di quanto disposto dal presente regolamento ed è assoggettato al pagamento dei canoni e tributi locali ai sensi dei relativi regolamenti locali.
15. L'operatore spuntista che su segnalazione dell'Ufficio competente, risulti non in regola con il pagamento dei canoni e dei tributi locali è sospeso dalle operazioni di spunta per centoventi giorni oppure fino al momento della regolarizzazione. La graduatoria è azzerata qualora l'interessato non regolarizzi la propria posizione entro il periodo di sospensione.
16. Qualora l'operatore temporaneamente assegnatario di posteggio rifiuti il posteggio assegnato, la sua presenza è annullata a tutti gli effetti. Qualora l'operatore non provveda ad occupare il posto a lui assegnato, lo ceda a terzi o si allontani dallo stesso prima dell'orario di chiusura del mercato, la sua presenza è annullata a tutti gli effetti ed è sanzionato ai sensi dell'art. 57 del presente regolamento.
17. L'assenza continuata per 12 mesi determina l'azzeramento della graduatoria.
18. La partecipazione alle operazioni di spunta è subordinata alla regolarità contributiva dell'esercente che potrà essere documentata mediante esibizione di idonea documentazione o tramite dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 43 del DPR n. 445/2000.

Art. 22 – Esercizio dell'attività su aree private

1. Qualora più soggetti anche in forma cooperativa o consorziata mettano a disposizione dell'Amministrazione comunale o dell'Unione un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per uno o più giorni della settimana o del mese, la stessa può essere inserita fra le aree destinate all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche.
2. Fatto salvo il rispetto delle disposizioni statali, dell'Intesa e della Legge, i soggetti di cui al comma precedente hanno titolo di priorità nell'assegnazione dei posteggi sulle aree di cui trattasi per il 50% del tempo di disponibilità dell'area. In ogni caso è rispettato il limite previsto dall'art. 51 del presente regolamento.
3. In caso di più aree messe a disposizione ai sensi del comma 1 hanno la priorità quelle proposte da consorzi costituiti fra operatori e associazioni di operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative sul territorio regionale.

4. L'uso delle aree private è esercitato previa sottoscrizione di convenzione o atto d'obbligo tra Amministrazione comunale o dell'Unione e soggetto privato.

CAPO II – ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ SU POSTEGGIO – MERCATI

Art. 23 – Disposizioni generali sulle tipologie di mercati

1. Per ogni mercato il Piano definisce le relative caratteristiche. I piani sono approvati dai Consigli Comunali di ciascun Comune e pubblicati all'albo pretorio comunale e fanno parte integrante del presente Regolamento. La documentazione afferente ai mercati può essere aggiornata e pubblicata con deliberazione della Giunta comunale, nelle more dell'aggiornamento del Piano, così come previsto dall'art. 11. Nella documentazione di cui al Piano sono indicati, per ogni singolo mercato, i settori merceologici, le eventuali specializzazioni, il dimensionamento e i rapporti geometrici dei posteggi, la dislocazione dei posteggi secondo criteri di ordine merceologico in relazione ad esigenze igienico-sanitarie o sulla base della diversa superficie dei posteggi medesimi, nonché gli orari di inizio e fine vendita legati alla concessione.
2. Unitamente alle informazioni di base, le schede del Piano contengono specificazioni circa gli orari e le modalità di spunta, gli orari di accesso alle aree di vendita ed eventuali specificità gestionali legate ai singoli mercati.
3. Il mercato si svolge con periodicità annuale o stagionale, nella giornata o nelle giornate e con gli orari indicati in ciascuna scheda del Piano.
4. Il mercato può essere definito in relazione ai prodotti venduti:
 - a) ordinario, quando non c'è alcuna limitazione merceologica se non in relazione ai settori merceologici alimentare e non alimentare;
 - b) semi specializzato o specializzato, quando parte o tutti i posteggi sono organizzati secondo specializzazioni merceologiche;
5. Il mercato può essere altresì definito in base alla periodicità di svolgimento:
 - a) annuale, quando la validità delle concessioni dei posteggi del mercato si estende all'intero anno solare;
 - b) stagionale, quando la validità delle concessioni dei posteggi del mercato si limita ad una parte dell'anno solare.
 - c) stabile, quando si svolge nella stessa sede per almeno 5 giorni alla settimana
 - d) straordinario, quando il mercato, pur mantenendo la medesima tipologia ed area, si tiene in giorni diversi da quelli normalmente previsti, per soddisfare esigenze eccezionali
6. Nei mercati semi specializzati o specializzati, per i posteggi indicati, il rilascio di nuove concessioni e il subingresso sono vincolati al mantenimento delle specializzazioni merceologiche previste.
7. In allegato al presente regolamento (allegato-specializzazioni) sono previste le possibili specializzazioni merceologiche. L'allegato può essere modificato con delibera della Giunta dell'Unione.

Art. 24 – Festività e variazioni del giorni di esercizio

1. Fatta salva diversa disciplina adottata con provvedimento dirigenziale, i mercati, le fiere e le fiere promozionali già istituiti che ricadono in giornate festive, sono regolarmente svolti nelle giornate previste, tranne quelli ricadenti nelle festività del 1^a gennaio e 25 e 26 Dicembre.

2. Le assenze degli operatori concessionari nei mercati anticipati o posticipati rispetto alla festività o ad eventi imprevedibili non sono conteggiate. Le presenze degli spuntisti sono, al contrario, conteggiate.
3. L'opportunità dello spostamento nelle festività indicate o in altre è valutata con le associazioni di categoria, in alternativa il servizio competente si farà carico di comunicare agli operatori la decisione con congruo anticipo.

Art. 25 – Disposizioni sui mercati straordinari

1. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato tradizionale, sono programmati, di norma, entro il 31 gennaio di ogni anno e si tengono con lo stesso organico del mercato ordinario, senza la riassegnazione dei posteggi.
2. Il mercato straordinario di Natale, di norma, si svolge la penultima o ultima domenica antecedente il 25 dicembre.
3. I mercati straordinari sono istituiti con determinazione dirigenziale SUAP di concerto con gli altri servizi comunali, in occasione di particolari circostanze.
4. La scelta della data straordinaria viene decisa di concerto con gli operatori del mercato. La decisione dell'organizzazione dell'edizione straordinaria del mercato spetta comunque all'Amministrazione comunale.
5. Il calendario dei mercati straordinari deve essere reso noto agli operatori interessati con congruo anticipo e pubblicato sull'albo pretorio.
6. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati anticipati, posticipati o straordinari non sono conteggiate, ma sono conteggiate le presenze degli spuntisti.
7. Per quanto compatibile si applica ogni altra disposizione del presente regolamento.

CAPO III – ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ SU POSTEGGIO – POSTEGGI FUORI MERCATO

Art. 26 – Disposizioni sui posteggi fuori mercato

1. Per ogni posteggio fuori mercato il Piano definisce le relative caratteristiche. I piani sono approvati dai Consigli Comunali di ciascun Comune e pubblicati all'albo pretorio comunale e fanno parte integrante del presente Regolamento. La documentazione afferente ai singoli posteggi può essere aggiornata e pubblicata con deliberazione della Giunta comunale nelle more dell'aggiornamento del Piano così come previsto dall'art. 11. Nella documentazione di cui al Piano sono indicati, per ogni singolo posteggio, i settori merceologici, le eventuali specializzazioni, il dimensionamento e i rapporti geometrici dei posteggi, la dislocazione dei posteggi secondo criteri di ordine merceologico in relazione ad esigenze igienico-sanitarie o sulla base della diversa superficie dei posteggi medesimi, nonché gli orari di inizio e fine vendita legati alla concessione.
2. Unitamente alle informazioni di base, le schede del Piano contengono specificazioni circa gli orari e le modalità di spunta, se prevista, gli orari di accesso alle aree di vendita ed eventuali specificità gestionali legate al singolo posteggio.
3. L'assegnazione e il rinnovo della concessione pluriennale viene eseguita secondo le disposizioni concernenti le concessioni pluriennali dei mercati di cui al Titolo V.
4. Ai sensi dell'art. 34, comma 1 e 2 della Legge, l'Amministrazione comunale valuta se inviare i bandi per l'assegnazione delle concessioni fuori mercato al Bollettino ufficiale della Regione Toscana o dare corso con la semplice pubblicazione all'albo e sul sito web comunale.

Art. 27 – Istituzione di nuovi posteggi fuori mercato in forma sperimentale

1. Tramite deliberazione della Giunta, l'Amministrazione comunale, sentite le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 3 dell'art. 40 della Legge, può istituire in forma sperimentale temporanea nuovi posteggi fuori mercato anche dettagliando particolari specializzazioni merceologiche o periodi di esercizio in funzione della stagionalità. Decorsi al massimo 1 anno di sperimentazione, in caso di mantenimento del posteggio, è fatto obbligo, da parte del Consiglio comunale, di aggiornare il Piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e istituzionalizzare definitivamente il posteggio.
2. La sperimentazione può essere effettuata anche in regime di rotazione fra operatori al fine di valutare diverse specializzazioni merceologiche, fatto salvo il rispetto del termine complessivo di cui al comma precedente. La Giunta comunale determina le disposizioni disciplinanti il regime della rotazione o dell'alternanza senza il rilascio di concessioni.
3. Alla presente tipologia si applicano le disposizioni di cui all'art. 16 del presente regolamento.

Art. 28 - Assegnazione giornaliera dei posteggi fuori mercato occasionalmente vacanti - spunta

1. Per i posteggi fuori mercato assegnati per l'esercizio in più giorni alla settimana, il sistema di spunta e registrazione delle presenze può essere svolto su base periodica con modalità definite con apposita deliberazione della Giunta comunale.
2. L'operatore spuntista con i requisiti di priorità e specializzazione merceologica può montare nel posteggio che occasionalmente resterà libero durante le giornate ricadenti nel periodo che terminerà con la successiva operazione di spunta.
3. In assenza della delibera di Giunta di cui al comma 1, non viene effettuata l'operazione di spunta per i posteggi fuori mercato. L'eventuale deliberazione della Giunta viene pubblicata unitamente al Piano.

Art. 29 – Rinvio alle altre disposizioni

1. Per quanto compatibile si applica, per la disciplina dell'esercizio nei posteggi fuori mercato, ogni altra disposizione del presente regolamento.

CAPO IV – ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ SU POSTEGGIO – FIERE

Art. 30 – Disposizioni sulle fiere

1. Per ogni fiera il Piano definisce le relative caratteristiche. I piani sono approvati dai Consigli Comunali di ciascun Comune e pubblicati all'albo pretorio comunale e fanno parte integrante del presente Regolamento. La documentazione afferente alle fiere può essere aggiornata e pubblicata con deliberazione della Giunta comunale nelle more dell'aggiornamento del Piano, così come previsto dall'art. 11. Nella documentazione di cui al Piano sono indicati, per ogni singola fiera, i settori merceologici, le eventuali specializzazioni, il dimensionamento e i rapporti geometrici dei posteggi, la

dislocazione dei posteggi secondo criteri di ordine merceologico in relazione ad esigenze igienico-sanitarie o sulla base della diversa superficie dei posteggi medesimi, nonché gli orari di inizio e fine vendita legati alla concessione.

2. Unitamente alle informazioni di base, le schede del Piano contengono specificazioni circa gli orari e le modalità di spunta, gli orari di accesso alle aree di vendita ed eventuali specificità gestionali legate alle singole fiere.
3. Il comune rilascia concessioni pluriennali per la vendita nelle fiere secondo le modalità di cui al Titolo V.
4. Ai fini della registrazione delle assenze e delle presenze, ivi comprese quelle della spunta, è tenuto un registro per ogni fiera.

Art. 31 – Registrazione presenze

1. Nelle fiere di durata fino a due giorni la presenza si acquisisce con la partecipazione dell'assegnatario del posteggio per l'intera manifestazione.
2. Nelle fiere di durata superiore a due giorni la presenza si acquisisce con una partecipazione dell'assegnatario del posteggio pari almeno ai due terzi della durata della manifestazione.

Art. 32 – Rinvio alle altre disposizioni

1. Per quanto compatibile si applica, per la disciplina dell'esercizio attività nelle fiere, ogni altra disposizione del presente regolamento, ivi comprese le disposizioni sulla forma sperimentale riferita ai mercati.

CAPO V – ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ SU POSTEGGIO – FIERE PROMOZIONALI E FIERE ANTIQUARIE

Art. 33 – Disposizioni sulle fiere promozionali

1. Per ogni fiera promozionale con il carattere della stabilità può essere prevista, con funzione ricognitiva e di sintesi, una scheda nel Piano indicante le relative caratteristiche. La documentazione può essere aggiornata con deliberazione della Giunta comunale in funzione delle caratteristiche relative ad ogni edizione. Ogni aggiornamento è pubblicato unitamente al Piano.
2. Le fiere promozionali possono essere istituite con delibera della Giunta comunale ovvero possono essere inserite nel Piano qualora assumano il carattere della stabilità.
3. Alle fiere promozionali partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare soggetti iscritti nel registro delle imprese.
4. Il servizio competente di norma rilascia, ai commercianti abilitati al commercio su aree pubbliche, concessioni temporanee per la vendita nelle fiere promozionali secondo le modalità di cui al Titolo V.
5. Ai fini della registrazione delle assenze e delle presenze è tenuto un registro con una contabilità propria per ogni fiera promozionale

Art. 34 – Disposizioni sull’assegnazione di posteggi ad imprese non abilitate al commercio su area pubblica

1. Agli operatori non abilitati al commercio su area pubblica il servizio competente rilascia una concessione temporanea valida per la singola edizione della fiera promozionale.
2. La documentazione afferente a ciascuna fiera promozionale riporta gli eventuali posteggi riservati agli operatori professionali in sede fissa che non svolgono attività di commercio su area pubblica.
3. Al fine dell’assegnazione del posteggio agli operatori non abilitati al commercio su area pubblica il servizio competente procede sulla base di una graduatoria formulata a seguito di pubblicazione di procedura ad evidenza pubblica, tenendo conto delle seguenti priorità:
 - a) anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle Imprese;
 - b) ordine cronologico di presentazione delle domande;
 - c) eventuali condizioni qualitative specifiche che l’Amministrazione si riserva la facoltà di prevedere, in ordine alla connotazione della singola edizione e che saranno espressamente indicate nello specifico bando.
3. Nel bando, approvato con determinazione dirigenziale SUAP, sono specificate anche le specializzazioni merceologiche richieste, le modalità telematiche di presentazione delle domande e i dettagli per il calcolo del punteggio.
4. I bandi di cui al presente articolo devono essere pubblicati all’albo del Comune e comunicati alle Associazioni di categoria interessate, almeno entro 30 giorni dallo svolgimento della Fiera, fatto salvo il caso di affidamento della gestione della fiera promozionale a soggetto terzo.

Art. 35 – Assenze dell’operatore non abilitato al commercio su aree pubbliche

1. L’operatore assegnatario, che nel giorno di svolgimento della fiera promozionale non sia presente nel posteggio entro l’orario prefissato per l’inizio della vendita, è considerato assente e il servizio competente procede all’assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo degli esclusi in graduatoria, sempre che sia presente per l’avvio effettivo della vendita.
2. Qualora non sia possibile assegnare il posteggio ad altro operatore di cui al presente articolo, il servizio competente procede inserendo il posteggio fra quelli sottoposti alla spunta riservata ai commercianti su area pubblica, secondo le disposizioni di cui all’art. 21.

Art. 36 – Rinvio alle altre disposizioni

1. Per quanto compatibile si applica, per la disciplina dell’esercizio attività nelle fiere promozionali, ogni altra disposizione del presente regolamento, ivi compresa la disciplina della spunta di cui all’art. 21.

Art. 37 – Disposizioni sulle fiere antiquarie

1. Per ogni fiera antiquaria il Piano definisce le relative caratteristiche. I piani sono approvati dai Consigli Comunali di ciascun Comune e pubblicati all’albo pretorio comunale e fanno parte integrante del presente Regolamento. La documentazione afferente ad ogni singola fiera può essere aggiornata e

pubblicata con deliberazione della Giunta comunale nelle more dell'aggiornamento del Piano, così come previsto dall'art. 11. Nella documentazione di cui al Piano sono indicati, per ogni singola fiera, il dimensionamento e i rapporti geometrici dei posteggi, la dislocazione dei posteggi secondo eventuali criteri di ordine merceologico, l'indicazione degli eventuali posteggi degli operatori commerciali abilitati in sede fissa, nonché gli orari di inizio e fine vendita legati alla concessione.

2. Unitamente alle informazioni di base, le schede del Piano contengono specificazioni circa gli orari e le modalità di spunta, gli orari di accesso alle aree di vendita ed eventuali specificità gestionali legate alle singole fiere.
3. Nelle fiere specializzate nel settore dell'antiquariato possono partecipare anche i commercianti al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca. Tali operatori possono essere assegnatari soltanto di una concessione per ogni fiera antiquaria.
4. Il comune ha la facoltà di indire fiere antiquarie in via sperimentale, anche previa concertazione ai sensi di Legge. Qualora la manifestazione si ripeta per 2 anni consecutivi, perdendo la caratteristica di evento sperimentale, è necessario procedere a renderla definitiva e ad aggiornare il Piano con l'inserimento dell'area oggetto di attività.
5. Alle fiere antiquarie sperimentali si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai mercati di cui all'art. 16.
6. Il comune rilascia ai commercianti abilitati al commercio su aree pubbliche concessioni pluriennali per la vendita nelle fiere antiquarie secondo le modalità di cui al Titolo V.
7. Il comune rilascia concessioni temporanee di posteggio per consentire la partecipazione di commercianti al dettaglio in sede fissa di cui al comma 2. Al fine del rilascio delle concessioni temporanee di posteggio si applicano i criteri di cui all'art. 34, comma 3.
 8. Ai fini della registrazione delle assenze e delle presenze è tenuto un registro con una contabilità propria per ogni fiera antiquaria
 9. Nella fiera qualificata come antiquaria, l'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di rilasciare concessioni temporanee a operatori del commercio su aree pubbliche non appartenenti ai settori di cui alla definizione legale di fiera antiquaria, al fine di offrire maggiore attrattiva alla manifestazione. In ogni caso il numero di tali posteggi, di norma, appartenenti al settore alimentare, dovrà essere assai esiguo rispetto al totale di quelli oggetto di vendita antiquaria. Qualora sia prevista la vendita di merci non alimentari, queste non dovranno coincidere con le stesse tipologie di prodotti presenti come oggetti di antiquariato.

Art. 38 – Rinvio alle altre disposizioni

1. Per quanto compatibile si applica, per la disciplina dell'esercizio attività nelle fiere antiquarie, ogni altra disposizione del presente regolamento, ivi compreso il criterio della registrazione della presenze per l'operatore commerciale di cui all'art. 21.

CAPO VI – ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ SU POSTEGGIO – MANIFESTAZIONI A CARATTERE STRAORDINARIO

Art. 39 – Disposizioni sulle manifestazioni straordinarie su area pubblica

1. Ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. h) della Legge, l'Amministrazione comunale può prevedere l'organizzazione di manifestazioni commerciali a carattere straordinario che per definizione non inserite nel Piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Tali manifestazioni, di norma, sono

realizzate da soggetto terzo cui sono affidate l'organizzazione e la gestione da parte della stessa Amministrazione.

2. La gestione delle manifestazioni può essere affidata tramite le procedure previste all'art. 13. In alternativa, quando non si rilevi conflittualità fra domande concorrenti, l'Amministrazione può ratificare direttamente progetti proposti da terzi tramite delibera della Giunta comunale. A questo fine, il soggetto proponente dovrà presentare una relazione circa gli scopi e i dettagli della manifestazione. L'Amministrazione comunale può patrocinare l'iniziativa a seconda degli scopi perseguiti.
3. Alle manifestazioni di cui al presente articolo possono partecipare gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche oppure soggetti iscritti nel registro delle imprese e operatori non aventi lo status di impresa. Di norma, la collocazione dei mercatini degli hobbisti è prevista all'interno di questa tipologia di manifestazioni.
4. Il numero dei posteggi o degli spazi da destinarsi all'esercizio delle attività, così come le specializzazioni merceologiche ammesse nonché i termini per la presentazione delle domande, sono stabiliti dall'Amministrazione comunale compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico.
5. Le domande di rilascio della concessione temporanea devono essere presentate dai singoli operatori in caso di manifestazioni organizzate direttamente dall'Amministrazione Comunale. A questo fine il comune rilascia concessioni di suolo pubblico a carattere temporaneo limitatamente alla durata della manifestazione. In caso di bando si applicano le disposizioni di cui alle fiere promozionali.
6. In caso di gestione da parte di soggetto terzo, la domanda di occupazione suolo pubblico sarà presentata in modo cumulativo e non saranno rilasciate singole concessioni. La scelta degli operatori può essere effettuata direttamente dal soggetto organizzatore senza la predisposizione di un bando. In ogni caso si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'art. 13.
7. Le manifestazioni di cui al presente articolo sono indette tramite deliberazione della Giunta comunale. La Giunta può, altresì, prevedere delle linee guida per eventi ricorrenti o tipizzati, in questo caso le manifestazioni sono indette con determinazione dirigenziale sulla base delle linee guida stabilite dalla stessa.
8. Il carattere straordinario può riferirsi a determinati posteggi inseriti presso luoghi oggetto di manifestazioni ricreative, culturali o sportive già assentite dall'Amministrazione. In questo caso, il responsabile del servizio competente può adottare procedure semplificate per il rilascio delle concessioni temporanee, in particolare, procede contemplando:
 - a) determinazione di particolari specializzazioni merceologiche collegate all'evento;
 - b) salvaguardia di eventuali rapporti contrattuali con operatori del merchandising collegato all'evento;
 - c) criteri di concorso basati sulla semplice cronologia delle richieste come da avviso all'albo pretorio.

Art. 40 – Rinvio alle altre disposizioni

1. Per quanto compatibile si applica, per la disciplina dell'esercizio di attività nelle manifestazioni straordinarie, ogni altra disposizione del presente regolamento.

CAPO VII – DISPOSIZIONI SUL MERCATINO DEGLI HOBBISTI

Art. 41 – Esercizio dell'attività di vendita da parte degli hobbisti

1. I mercati degli hobbisti, essendo manifestazioni svolte da soggetti non professionali, non sono disciplinati dalla Legge e dal presente Regolamento.
2. Tali manifestazioni, di norma, sono realizzate da soggetto terzo cui sono affidate l'organizzazione e la gestione da parte dell'Amministrazione comunale o dell'Unione, con specifico disciplinare.
3. In caso di gestione diretta da parte dell'Amministrazione comunale i mercatini sono disciplinati con deliberazione della Giunta comunale in funzione delle relative finalità. Alla stessa Giunta è demandata, altresì, l'individuazione delle modalità di affidamento.

TITOLO V

CAPO I – DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI – RILASCIO, RINNOVO E REGIME TRANSITORIO

Art. 42 – Durata delle concessioni

1. La durata di tutte le concessioni pluriennali, in riferimento ad ogni tipologia mercatale, è stabilita in 12 anni.
2. Il Consiglio dell'Unione valuterà, prima di ogni scadenza del periodo di validità delle concessioni, se aggiornare la loro durata, modificando il presente articolo.

Art. 43 - Criteri e priorità per il rilascio delle autorizzazioni/concessioni in scadenza a seguito dell'entrata in vigore dell'Intesa applicabili alla varie tipologie mercatali e ai posteggi fuori mercato che non prevedono bandi a cadenza prestabilita.

1. Per il rilascio delle autorizzazioni/concessioni in scadenza, ai sensi dell'Intesa, si considerano i seguenti criteri e condizioni:
 - a) maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio su aree pubbliche. La professionalità valutabile è quella riferita all'anzianità di esercizio, limitatamente all'attività di commercio su aree pubbliche.
L'anzianità di impresa è comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle Imprese, riferita nel suo complesso al soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, cumulata con quella del solo ultimo titolare, al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo. I periodi di inattività, anche del dante causa, come da visura storica al registro imprese, non concorrono al conteggio dell'anzianità;

- b) solo in sede di prima applicazione dei presenti criteri, quindi per i primi rilasci successivi all'entrata in vigore dell'Intesa e ai sensi della normativa transitoria di cui al successivo art. 52, l'anzianità acquisita nel posteggio oggetto di selezione ha specifica valutazione di 40 punti. Questo bonus di punteggio viene assegnato solo all'intestatario della concessione in scadenza al momento dell'effettuazione delle selezioni, così come specificato al comma 2 del presente articolo. Il bonus è assegnato in misura fissa a prescindere dall'anzianità di esercizio.
 - c) nel caso di posteggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui ai punti precedenti, da considerare comunque prioritari, è valutata anche l'assunzione dell'impegno, da parte del soggetto candidato, a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale, e pertanto, a rispettare le eventuali condizioni particolari, ivi comprese quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, stabilite dall'autorità competente ai fini della salvaguardia delle predette aree. Nel caso di applicazione di questo criterio, per il soggetto che rispetta le condizioni specificate nel bando, anche in ottemperanza ad eventuali e futuri criteri regolamentari regionali, sarà applicato un punteggio aggiuntivo nel limite del 7% rispetto al complessivo dei punti precedenti.
2. La specifica valutazione di punteggio di cui alla lett. b) del comma precedente è vantata:
- a) dal titolare della concessione a titolo originario o per subingresso a seguito di acquisto di azienda;
 - b) dal titolare della concessione qualora, avendo concesso in affitto l'azienda o ramo di essa, prima della partecipazione alla selezione, sia rientrato nella titolarità della stessa sempreché risulti impresa attiva al momento dell'apertura dei termini del bando;
 - c) dall'affittuario dell'azienda o di ramo di essa, qualora il contratto di affitto sia ancora efficace al momento dell'apertura dei termini del bando.

Art. 44 – Sintesi sulle modalità di calcolo del punteggio di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del precedente articolo 43

1. In sede di prima applicazione, come specificato al comma 1, lett. b), dell'articolo 43, si adottano i seguenti criteri:
 - a) anzianità di iscrizione cumulata con quella dell'eventuale dante causa:
 1. fino a 5 anni: 40 punti;
 2. tra 5 anni e un giorno e 10 anni: 50 punti;
 3. superiore a 10 anni: 60 punti.
 - b) anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione: 40 punti.
 - c) punteggio massimo complessivo: 100 punti di cui 60 punteggio max anzianità generale e 40 punteggio fisso anzianità di posteggio.
 - d) In caso parità di punteggio si applica il criterio della maggiore anzianità effettiva di iscrizione al registro imprese, così come definita all'art. 43.
2. Per i rilasci successivi alla prima applicazione, di cui al comma precedente, si applica il punteggio massimo di 100 punti nei confronti di chi ha anzianità di iscrizione più alta, cumulata con quella dell'eventuale dante causa e si procede secondo la seguente proporzione matematica: punteggio da assegnare "x" sta ai giorni/mesi di anzianità, come 100 sta ai giorni/mesi riferiti alla massima anzianità rilevata.

Art. 45 – Calcolo del punteggio di cui alla lettera c) del comma 1 del precedente articolo 43

1. Nel caso L'Amministrazione comunale preveda, per mercati o fiere ricadenti in zone sottoposte a vincolo o nei centri storici, dei requisiti specifici relativi alle strutture per la vendita o altri requisiti qualitativi, il soddisfacimento di tali requisiti comporta, nel suo complesso, l'assegnazione di un punteggio specifico pari a 7 punti del punteggio massimo complessivo di cui al precedente articolo 44.
2. Nell'esempio di cui all'art. 44 si considera il punteggio pari a: $0 < x < 60 + 40 + 7$

Art. 46 – Criteri per il rilascio di concessioni pluriennali per mercati, fiere e posteggi fuori mercato di nuova istituzione

1. Nel caso di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica nei mercati o nelle fiere o per posteggi fuori mercato di nuova istituzione, ai sensi del punto 4 dell'Intesa e dell'art. 34, comma 10, della Legge, si applicano i criteri qualitativi, così come specificati nel regolamento di attuazione della Legge.
2. Nelle more dell'aggiornamento del regolamento regionale, questa Amministrazione tiene conto dei criteri qualitativi di cui al punto 4 del *documento unitario delle regioni e province autonome per l'attuazione dell'intesa della conferenza unificata del 05.07.2012, ex art. 70, comma 5 del d.lgs. 59/2010, in materia di aree pubbliche* del 24/01/2013.
3. Nel bando, pubblicato ai sensi dell'art. 34, comma 2 della legge, sono specificati i punteggi assegnati a ciascun criterio, pesati secondo le peculiarità e la tipologia dei posteggi oggetto di selezione.

Art. 47 – Criteri per il rilascio di concessioni resesi libere o istituite in tipologie mercatali esistenti

1. Per assegnazione di posteggi resesi liberi in tipologie mercatali esistenti vengono applicati, per quanto compatibile con la non applicabilità delle specificità legate all'anzianità di posteggio, i criteri di cui all'art. 43 del presente regolamento.

Art. 48 – Fiere, fiere promozionali – casistica del rinnovo della concessione rilasciata a cadenza prestabilita legata ad ogni edizione ai sensi dell'art. 34, comma 4 della Legge e punto 3 dell'Intesa – disposizioni transitorie e non

1. Relativamente alle tipologie mercatali svolte con cadenza prestabilita, le cui assegnazioni di posteggi vengono effettuate ogni edizione tramite nuovo bando, la Legge, in combinato disposto con l'Intesa, indica che il criterio di priorità dell'esperienza connessa al maggior numero di presenze pregresse nella medesima fiera resta applicabile con riferimento ad un periodo di ammortamento di sette anni, ai sensi dell'art. 111-bis, comma 3- quinquies della Legge e punto 8-c dell'Intesa, decorrenti dalla data di entrata in vigore del Decreto. In sintesi fino al 7 maggio 2017 compreso.
2. Dall'8 maggio 2017, alle procedure di selezione per la concessione del posteggio si applicano comunque i criteri prioritari di cui all'art. 43, ai fini della decorrenza per il soggetto selezionato di un nuovo limitato periodo di priorità collegato al numero delle presenze pregresse, che viene stabilito in 12 edizioni. In sede di prima applicazione è riconosciuta la specifica valutazione di cui all'art. 43, comma 1, lett. b) agli operatori cui è stato assegnato almeno un posteggio nelle ultime 5 edizioni. Per la definizione del

punteggio nei bandi annuali nel periodo di priorità collegato al numero delle presenze pregresse si rimanda alla deliberazione della Giunta comunale.

3. Ai fini dell'applicazione dei rinnovi delle concessioni di cui al presente articolo le presenze dei concessionari pregresse sono considerate ai sensi dei commi 8 e 9 dell'art. 34 della Legge:
 - a) nelle fiere di durata fino a due giorni la presenza si acquisisce con la partecipazione dell'assegnatario del posteggio per l'intera manifestazione;
 - b) nelle fiere di durata superiore a due giorni la presenza si acquisisce con una partecipazione dell'assegnatario del posteggio pari almeno ai due terzi della durata della manifestazione.
 - c) a parità di presenze nel periodo di priorità collegato al numero delle presenze pregresse, la concessione temporanea è assegnata secondo la maggiore anzianità di esercizio dell'attività del commercio su aree pubbliche, quale impresa attiva nel registro delle imprese.
4. Per le fiere l'Amministrazione comunale ha facoltà di scegliere la modalità della concessione pluriennale e, previa motivazione, la modalità della concessione legata alla selezione con cadenza prestabilita di cui al presente articolo. Per eventuali fiere promozionali previste nel Piano o connotate da una sicura ricorrenza, l'Amministrazione comunale ha facoltà di scegliere fra la modalità di cui al presente articolo e la modalità della concessione temporanea di cui al successivo art. 50.
5. L'Amministrazione comunale, in base all'effettivo carattere della Fiera, può stabilire, alla scadenza delle concessioni pluriennali, di rilasciare per le edizioni future concessioni temporanee o può trasformare la Fiera in Fiera Promozionale.
6. Nel caso del passaggio da concessioni pluriennali a temporanee si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 ad eccezione della modalità di riconoscimento della specifica valutazione di punteggio collegata all'anzianità di posteggio che viene riconosciuta al solo concessionario uscente al momento della pubblicazione della procedura per il rilascio delle prime concessioni temporanee. In questo caso la Giunta comunale, dandone opportuna motivazione, può prevedere delle specifiche valutazioni di punteggio collegate all'anzianità acquisita nel posteggio oggetto di selezione anche in relazione ai bandi annuali nel primo periodo di priorità collegato al numero delle presenze pregresse.

Art. 49 - Fiere antiquarie - disposizioni concernenti la casistica del rilascio/rinnovo della concessione ai sensi dell'art. 34, comma 4-bis della Legge

1. L'autorizzazione e la contestuale concessione pluriennale nelle fiere specializzate nel settore dell'antiquariato sono rilasciate tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:
 - a) maggiore professionalità acquisita con la partecipazione, nei tre anni precedenti, ad almeno cinque fiere diverse specializzate nel settore dell'antiquariato, di particolare importanza e pregio, nazionali e internazionali, e dotate di un minimo di duecento posteggi;
 - b) a parità di parametro di cui alla lett. a), possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, attinenti al settore artistico, dei beni culturali o della storia dell'arte;
 - c) a ulteriore parità, si applicano i criteri di cui all'art. 43.

Art. 50 - Concessioni temporanee - Criteri per il rilascio di concessioni in fiere promozionali e manifestazioni straordinarie agli operatori del commercio su area pubblica

1. In caso di fiere promozionali per le quali non sia specificatamente previsto il rilascio di concessioni pluriennali, l'Amministrazione comunale rilascia agli operatori del commercio su area pubblica concessioni temporanee applicando i seguenti criteri di cui all'art. 43, ai sensi dell'art. 43 c. 2 della legge:

- a) maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva nel registro delle imprese, riferita al soggetto richiedente;
 - b) nel caso in cui i posteggi siano localizzati nel centro storico, o in aree avente valore storico, archeologico, artistico, ambientale o presso edifici avente tale valore, è considerata tra i criteri prioritari anche l'assunzione dell'impegno di rispettare eventuali particolari condizioni qualitative previste nel bando.
 - c) a parità di punteggio si procede secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda e in ultima istanza tramite sorteggio.
2. Per il rilascio di concessioni temporanee agli imprenditori non abilitati al commercio su area pubblica si applica quanto previsto dall'art. 34 del presente regolamento.

Art. 51 – Numero delle concessioni rilasciabili ad medesimo soggetto

- 1. Uno stesso soggetto non può essere titolare o possessore di più di due concessioni di posteggio nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare, nel caso in cui il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera/fiera promozionale, sia inferiore o uguale a cento.
- 2. Per mercati o fiere/fiere promozionali il cui numero complessivo dei posteggi è superiore a cento, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di un numero massimo di tre concessioni di posteggio per settore merceologico.
- 3. Per i posteggi fuori mercato si applica il limite pari a 1 concessione.
- 4. I soggetti portatori di handicap, imprenditori agricoli, beneficiari di interventi pubblici di sostegno all'imprenditoria giovanile e i commercianti in sede fissa non possono essere titolari di più di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato, fiera o fiera specializzata nel settore dell'antiquariato.

Art. 52 – Regime transitorio di prima attuazione ai sensi dell'Intesa per le scadenze delle concessioni di posteggio decennali – specificazioni

- 1. Le concessioni di posteggio nelle varie tipologie mercatali, tacitamente rinnovate o rilasciate prima dell'entrata in vigore del Decreto, mantengono la loro efficacia fino alla naturale scadenza prevista al momento del rinnovo. In sintesi, per le concessioni scadute fino al 7 maggio 2010 (compreso) o precedentemente, si applica il regime del rinnovo decennale. Per la precisione, quelle rinnovate tacitamente prima del 5 luglio 2007 ricadono nelle ipotesi di cui ai commi successivi.
- 2. Le concessioni di posteggio scadute dopo l'entrata in vigore del Decreto (08/05/2010) e già prorogate per effetto dell'articolo 70, comma 5, dello stesso Decreto fino alla data di approvazione dell'Intesa della Conferenza unificata del 5 luglio 2012, sono ulteriormente prorogate fino al compimento di sette anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del Decreto. Quindi, le concessioni scadute l'8 maggio 2010 e successivamente, fino al 4 luglio 2012 (compreso), sono prorogate fino al 7 maggio 2017 compreso.
- 3. Le concessioni di posteggio che scadono nel periodo compreso tra la data di approvazione dell'Intesa del 5 luglio 2012 ed i cinque anni successivi sono prorogate fino al termine di questo stesso periodo. Quindi, le concessioni scadute il 5 luglio 2012 e successivamente, fino al 4 luglio 2017, avranno validità fino allo stesso 4 luglio 2017 compreso.
- 4. Le concessioni scadute secondo i termini dei punti precedenti e rinnovate per la prima volta ai sensi della disciplina dell'Intesa, seguono il regime ordinario di durata di cui al punto 1 dell'Intesa e di cui all'art. 42 del presente regolamento.

5. La limitazione nella titolarità o nel possesso del numero delle concessioni di posteggio di cui all'articolo 51, si applica dalla data di rilascio delle nuove concessioni.
6. Alle eventuali concessioni rilasciate ex novo nel periodo che intercorre tra l' 8 maggio 2010 e il 5 luglio 2012 a seguito di istituzione di nuovi posteggi, si applicano i termini di validità di cui al comma 2.

Art. 53 – Disposizioni di sintesi sul regime transitorio e disposizioni particolari sui relativi bandi

1. Date le disposizioni transitorie di cui all'art. 52, si determinerà:
 - a) una prima data di scadenza delle concessioni all'8 maggio 2017. A questa data non avrà più valore lo scaglione di tutte quelle rinnovate, ai sensi delle disposizioni transitorie, nel periodo dall'8 maggio 2010 al 4 luglio 2012.
 - b) una seconda data di scadenza concessioni al 5 luglio 2017. A questa data non avrà più valore lo scaglione di tutte quelle rinnovate, ai sensi delle disposizioni transitorie, nel periodo dal 5 luglio 2012 al 4 luglio 2017.
 - c) scadenze con possibilità dal 5 luglio 2017 al 7 maggio 2020, riguardanti le concessioni che erano state rinnovate tacitamente per 10 anni, ai sensi del precedente regime, in data compresa fra il 5 luglio 2007 al 7 maggio 2010.
2. Il primo bando per il rilascio/rinnovo applicato alle concessioni scadute ai sensi del precedente comma 1, potrà prevedere il criterio di preferenza per il soggetto uscente del 40% del punteggio totale. Il successivo rinnovo sarà, in ogni caso, senza l'applicazione di detto criterio di preferenza. Il Consiglio dell'Unione si riserva di valutare una variazione dei criteri per i rinnovi successivi al primo effettuato ai sensi dell'Intesa.
3. Per esigenze di semplificazione, economicità ed efficienza, al fine di limitare il numero dei bandi, il servizio competente può demandare a un'unica procedura concessioni con scadenze diverse ragionevolmente prossime. Il funzionario competente stabilirà una tempistica procedurale in modo da prevenire o limitare i periodi di vacanza nella titolarità delle concessioni. Qualora si determinassero dei limitati periodi di vacanza nella titolarità delle concessioni, l'avente titolo all'occupazione del suolo pubblico, al momento dell'avvio della procedura di selezione ovvero, prioritariamente, quello risultante dalla graduatoria provvisoria, acquisisce automaticamente la priorità per la stessa occupazione durante la fase transitoria connessa alla chiusura delle operazioni di gara e alla formale assegnazione.

Art. 54 – Disposizioni finali

4. A parità di punteggio per ogni fattispecie prevista da questo Titolo, si applica il criterio residuale dell'estrazione a sorte.
5. Il responsabile del servizio competente, previa deliberazione della Giunta comunale che prevede le eventuali specificazioni ai sensi di quanto previsto nel presente regolamento, pubblica il bando con i criteri di selezione per il rilascio delle concessioni.
6. L'applicazione dei criteri resta subordinata ad eventuali specificazioni obbligatorie in ordine alla tipologia di merce posta in vendita.

TITOLO VI

CAPO I – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 55 – Specificazioni relative alle disposizioni della Legge in materia di regolarità contributiva

1. Il riavvio effettivo dell'attività commerciale da parte del dante causa per risoluzione, rescissione o scadenza di contratto, non configura, ai fini dell'applicazione dei controlli sulla regolarità contributiva, un'ipotesi di subingresso. Lo stesso soggetto, sarà comunque sottoposto a controllo annuale o in sede di affitto o vendita azienda.
2. Ai sensi dell'art. 77, comma 2-bis della Legge, per quanto concerne i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge regionale 28 novembre 2011, n. 63 nel caso di subingresso per scadenza del contratto di affitto o per risoluzione o rescissione del contratto, la verifica da parte del comune è limitata al solo subentrante, intendendo per subentrante il terzo al quale il dante causa cede l'attività contestualmente alla cessazione del precedente conduttore.
3. Il servizio competente procede al controllo della regolarità contributiva dello spuntista o dell'operatore itinerante abilitato su altro Comune con metodo a campione e per una sola volta all'anno per lo stesso operatore.
4. In sede di controllo sulla SCIA, dato che la legge rimanda ai controlli ai sensi delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241/1990, si applicano le disposizioni di cui all'art. 19, comma 3 della stessa legge anche per le ipotesi di carenza della regolarità contributiva. In caso di mancata regolarizzazione nei termini previsti, il servizio competente, coerentemente con quanto disposto dall'art. 40-bis, comma 3 in caso di verifica differita per avvio attività, dispone direttamente la cessazione dell'attività e la non efficacia della SCIA.
5. Relativamente alla fattispecie di rilascio autorizzazione/concessione su bando, in caso di verifica negativa postuma al rilascio dei titoli viene applicata la revoca diretta. In via ordinaria, il servizio competente avrà cura di verificare le posizioni contributive prima della pubblicazione della graduatoria definitiva.
6. Allorquando le procedure di controllo della regolarità contributiva portino alla necessità della sospensione e della eventuale e successiva revoca dei titoli abilitativi, il responsabile del procedimento notifica all'interessato una sola comunicazione di avvio procedimento avente in oggetto sia la procedura di sospensione che quella di revoca, indicando termini e condizioni procedurali. Il servizio incaricato verifica nuovamente la regolarità contributiva prima dell'eventuale notifica del provvedimento di revoca.

Art. 56 – Sanzioni e revoca

1. Per tutte le ipotesi di violazione delle disposizioni del presente regolamento, se la medesima fattispecie non è già sanzionata dalla Legge, si applica la sanzione di cui all'art. 7-bis della d.lgs. n. 267/2000.
2. Ai sensi dell'art. 16, comma 2 della legge n. 689/1981, la Giunta dell'Unione, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma dello stesso art. 16.

Art. 57 – Disposizioni transitorie

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono disapplicati i precedenti regolamenti del commercio su aree pubbliche di cui alla DCC n. 69 del 26/11/2003 del Comune di Vaiano, alla DCC n. 6 del 15/03/2007 del Comune di Vernio e alla DCC n. 28 del 27/06/2007 del Comune di Cantagallo .
2. Nelle more dell'entrata in vigore del pacchetto normativo di cui all'Intesa, così come riportato anche nella Legge, sono fatti salvi tutti gli atti comunali adottati ai sensi della pregressa regolamentazione comunale, disciplinanti le varie fattispecie commerciali su area pubblica. Sono fatte salve, altresì, tutte le eventuali posizioni abilitative in capo agli esercenti che fossero formalmente in contrasto con il presente regolamento che troverà la sua piena applicazione nel momento in cui saranno esperite le procedure per i nuovi assetti delle varie tipologie mercatali in applicazione dell'Intesa.
3. I Piani comunali riportano la situazione commerciale su area pubblica secondo la nuova pianificazione approvata da ciascun comune. Ogni provvedimento per l'attuazione del Piano è adottato sulla base delle disposizioni del presente regolamento. La nuova pianificazione andrà a regime al momento delle riassegnazioni dei posteggi in attuazione dell'Intesa.

TITOLO VII

CAPO I – PRINCIPI PER LA CONCESSIONE DI AREA PUBBLICA AI FINI DELL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ ARTIGIANALI, COMMERCIALI, DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E DI RIVENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI CON CHIOSCO

Art. 58 – Ambito di applicazione e disposizioni generali

1. Il presente Capo si applica alle attività di vendita al pubblico esercitate da commercianti, artigiani o produttori agricoli che operano su area pubblica tramite la realizzazione di struttura fissa, chiosco o simili, in virtù di un titolo abilitativo amministrativo proprio della sede fissa, diverso da quello del commercio su area pubblica disciplinato dai precedenti Titoli del presente regolamento.
2. Ai sensi dell'Accordo della Conferenza Unificata del 15/07/2015, avente ad oggetto: *accordo ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 281/1997 sui criteri da applicare alle procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani*, nelle more dell'eventuale aggiornamento normativo regionale, in caso di rilascio di concessioni, sono previsti i criteri di selezione secondo le disposizioni dell'Intesa e una durata della concessione pari a 12 anni.
3. La concessione dà facoltà al privato di costruire il manufatto, secondo le disposizioni di bando elaborate dalla Giunta comunale e tenendo conto della normativa edilizia, paesaggistica e igienico-sanitaria, ivi compresa la necessità dei relativi titoli abilitativi. La facoltà di disporre del bene pubblico da parte del concessionario non si concretizza in un reale diritto di superficie e resta sottoposta a eventuali provvedimenti di revoca e decadenza nonché alla scadenza collegata alla concessione amministrativa.
4. Allo scadere della concessione, i concessionari provvedono, a loro cura e spese, a rimettere il suolo pubblico nel pristino stato.

5. In deroga al comma precedente, l'Amministrazione comunale può acquisire il bene al patrimonio disponibile comunale in base all'art. 934 C.C.
6. La disponibilità superficiaria non può essere oggetto di rapporti giuridici privati separati dalla concessione del suolo pubblico, fatti salvi eventuali casi ammessi con specifici provvedimenti comunali su richiesta del privato. E' ammesso l'affitto o la vendita d'azienda da parte del concessionario. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dei titoli abilitativi nell'avente causa sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda e il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del Decreto.

Art. 59 – Localizzazione

1. La localizzazione dei chioschi è stabilita da uno specifico piano predisposto dal servizio tecnico, di concerto con l'ufficio commercio e con il comando di Polizia Locale, e approvato con delibera del Consiglio comunale, conformemente allo strumento urbanistico e alle norme del Codice della Strada. Tale piano può essere compreso nel Piano del commercio su aree pubbliche.
2. Con delibera della Giunta comunale sono approvate le caratteristiche di qualità, ivi comprese eventuali specializzazioni di merci e tipologia di esercizi. La Giunta comunale approva, altresì, le procedure di selezione demandando alle determinazioni dirigenziali l'effettivo svolgimento delle fasi di gara.

Art. 60 – Regime transitorio per le concessioni esistenti

1. Ai sensi dell'Accordo della Conferenza Unificata del 15/07/2015, al fine di evitare eventuali disparità di trattamento tra i soggetti le cui concessioni di aree pubbliche sono scadute prima della data di entrata in vigore del Decreto e che hanno, quindi, usufruito del rinnovo automatico ed i soggetti titolari di concessioni scadute successivamente a tale data, che non hanno usufruito di tale possibilità, si applicano, in fase di prima attuazione, le disposizioni di cui all'art. 52 del presente regolamento.

Art. 61 – Criteri di selezione per il rilascio delle concessioni

1. Per il rilascio delle concessioni riferite ad ubicazioni o impianti esistenti si applicano i criteri previsti dall'art. 43 del presente regolamento, ivi compresa, in sede di prima applicazione, la valutazione dell'anzianità di esercizio dell'impresa acquisita nella ubicazione al quale si riferisce la selezione nella misura del 40% del punteggio complessivo;
2. Per il rilascio di concessioni per ubicazioni di nuova istituzione si applicano i criteri previsti dall'art. 46 del presente regolamento.

Art. 62 – Sanzioni e revoca

1. Alle fattispecie previste dal presente Titolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 56.

A. Allegato - specializzazioni merceologiche (modificabile con delibera della Giunta dell'Unione)

1. Alimenti cotti sul posto – gastronomie con primi e/o secondi
2. Paninoteca con o senza piastra di cottura
3. Prodotti ortofrutticoli
4. Salumi e formaggi
5. Alimentari di uso comune
6. Miele e prodotti dell'apicoltura
7. Abbigliamento generico
8. Abbigliamento intimo
9. Abbigliamento accessori specifici (caccia/pesca – sport, ecc.)
10. Scarpe e accessori
11. Casalinghi
12. Fiori e piante
13. Tessile per la casa e stoffe per confezioni
14. Mobili e arredamento / ornamento della casa
15. Ceramiche
16. Giocattoli e oggetti di cartoleria
17. Prodotti usati / antiquariato
18. Prodotti alimentari biologici
19. Animali vivi
20. Prodotti Ittici
21. Dolciumi
22. Profumi e cosmetici
23. Prodotti pulizia casa

B. Allegato – modalità

1. Da un punto di vista della prevenzione incendi questa Amministrazione si adopera affinché siano attuate le misure di sicurezza di cui alla lettera circolare Ministero dell'Interno, prot. n. 3794 del 12/03/2014. Resta salva l'applicabilità di future normative o linee guida specifiche. E' fatto divieto assoluto di accendere fuochi anche se in contenitori. In particolare il titolare operante con veicolo attrezzato alla cottura con gas è tenuto a disporre di:
 - a) conformità alle norme UNI CIG 7131/98 ex Legge 46/1990;
 - b) certificazione di collaudo decennale a tenuta dei bidoni del GPL e fattura di ultimo acquisto presso rivenditore autorizzato;
 - c) certificazione di avvenuta revisione annuale degli impianti idraulici, meccanici, elettrici e termici incorporati nel veicolo (si veda punto 7.7 del DM 19/08/96);
 - d) dichiarazione di conformità alle norme CEI per gli impianti elettrici e di terra provvisori eseguiti per l'occasione;
 - e) almeno un estintore a polvere da 6 kg in regola con certificazione semestrale
2. In caso di riscontrata mancanza della documentazione di cui al comma precedente, l'Amministrazione comunale può ordinarne l'adeguamento in un tempo congruo dopo di che può essere ordinata la sospensione dell'attività fino alla regolarizzazione. Le assenze sono conteggiate ai fini dell'applicazione delle ipotesi di decadenza di cui all'art. 108 della Legge.
3. I concessionari non possono occupare il posteggio in giorni ed orari diversi da quelli per i quali il posteggio è stato loro assegnato. Al termine dell'orario di vendita il posteggio deve essere lasciato libero e sgombro da qualsiasi veicolo, struttura o attrezzatura utilizzata. Gli operatori devono lasciare pulita l'area, è fatto obbligo di raccogliere in maniera differenziata ogni rifiuto prodotto nel mercato e di conferire i rifiuti negli appositi punti di raccolta individuati dagli uffici competenti (servizio Ambiente) secondo le modalità da questi stabilite. Entro 1 ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombrare da tutto.
4. E' vietato l'uso di megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora. Esclusivamente agli operatori del settore della vendita di opere per l'intrattenimento, è consentito l'uso di apparecchi per l'ascolto da parte dei clienti a condizione che il volume sia mantenuto a livelli tali da non arrecare disturbo e nel rispetto delle leggi vigenti. E' altresì vietato l'uso di grida o effetti sonori a fini di attirare il cliente.
5. L'operatore deve rispettare non solo i metri quadri totali concessi ma anche i rapporti geometrici dell'area di posteggio. Eventuali ombrelloni o coperture che sporgano oltre la superficie in concessione devono essere collocati ad un'altezza minima di metri 2,50 dal suolo al fine di consentire l'eventuale transito dei veicoli di soccorso, di polizia e di antincendio. In ogni caso la sporgenza è ammessa a condizione che non crei intralcio od ostacolo al passaggio pedonale e non si ostacoli con altra copertura di altro operatore e solo se non espressamente vietata nelle schede delle tipologie mercatali riportate nel Piano.
6. Tutte le attrezzature devono essere mantenute in buono stato e non devono creare pregiudizio all'incolumità pubblica. E' proibito danneggiare il suolo pubblico e piantare qualsiasi tipo di supporto. In caso di danneggiamento l'operatore è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese. Il corpo della Polizia Municipale può impartire prescrizioni atte ad evitare possibili pericoli. E' vietato imbrattare o verniciare il suolo. L'operatore in possesso di un mezzo che per cause meccaniche o simili perda liquidi è tenuto a munirsi e usare di materiale atto alla preservazione del suolo come cartoni, cerate o simili.
7. Qualora vengano messi in vendita prodotti usati, l'operatore è tenuto a notificarlo agli avventori, tramite mezzi ben visibili. La merce usata deve essere ben distinta rispetto all'altra. L'abbigliamento usato, prima di essere messo in commercio, deve essere sanificato.
8. Il concessionario non può dividere il proprio posteggio con altri, neppure provvisoriamente né transitoriamente, pena l'applicazione della sanzione dell'art. 57.

9. E' vietato, anche provvisoriamente, lo scambio di posteggi tra concessionari. Restano fatte salve le procedure di cui all'art. 18.
10. Durante l'orario di esercizio è vietato nell'area del raggruppamento dei posteggi il transito di tutti i veicoli, anche se condotti a mano, diversi dai veicoli di soccorso, di polizia e di antincendio.
11. Lo scarico delle merci, se non è previsto diversamente nell'ordinanza di cui al comma precedente, in ogni caso deve essere terminato almeno 15 minuti prima dell'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita.
12. Esclusi i casi in cui le dimensioni o la conformazione del posteggio lo impediscano o dove è espressamente vietato, è fatto obbligo al concessionario di mantenere il proprio veicolo all'interno dello spazio dato in concessione. Qualora le dimensioni o la conformazione del posteggio lo impediscano o dove è espressamente vietato l'utilizzo del mezzo, è fatto obbligo al concessionario di parcheggiare in altro luogo nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale e la sosta.
13. Gli operatori sono tenuti ad agevolare il transito ai veicoli di soccorso, di polizia e di antincendio e agli operatori che eccezionalmente, per causa di forza maggiore, sono costretti a lasciare il posteggio prima del termine dell'orario di mercato.
14. Il fronte vendita deve essere allestito in maniera tale da non causare intralcio al transito normale dei pedoni in contiguità con i fronte vendita degli altri operatori. Il fronte vendita è da intendersi con il lato o con i lati confinanti con le aree di passaggio nel mercato. L'operatore che crea intralcio aprendo fronti vendita su più lati dovrà ridurre la propria struttura di vendita in modo da fare spazio o chiudere il fronte vendita intralciante. L'area di vendita non può essere organizzata in modo da tale che l'avventore debba calpestare aiuole o aree verdi.
15. Sono fatte salve ed espressamente richiamate eventuali altre condizioni specifiche previste in altri provvedimenti comunali in vigore, con particolare riferimento ad eventuali tipologie mercatali formalmente riconosciute con valenze storiche.